



FONDAZIONE DON CARLO ZANONCELLO-O.N.L.U.S.
VIA G. MATTEOTTI 2/A
24054 CALCIO (BG)

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001
EDIZIONE N. 1 DEL 12.12.2014
REV. 8 DEL 27.03.2024

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 21 DEL 12.12.2014
(Allegato n. 12 D.U.)



Fondazione
Don Carlo Zanoncello-O.N.L.U.S.
Via G. Matteotti 2/a
24054 Calcio (BG)

**MODELLO ORGANIZZATIVO
DI GESTIONE E CONTROLLO**
Ai sensi del D.lgs. 231/2001

Edizione n.1 del 12/12/2014

Rev. 8 del 27.03.2024

Pagina 1 di 101

MOG

Il Modello Organizzativo di Gestione e Controllo si compone di:

-PARTE GENERALE (Vedi indice)

-ALLEGATI:

ALLEGATO A - Reati Contro la Pubblica Amministrazione

ALLEGATO B - Reati Societari

ALLEGATO C - Reati Contro le Norme Antinfortunistiche e di Igiene sul Lavoro

ALLEGATO D - Reati Informatici e Trattamento Illecito dei Dati

ALLEGATO E - Reati Ambientali

ALLEGATO G - Reati Antiriciclaggio e Ricettazione

ALLEGATO H - Reati per violazione del diritto di autore

ALLEGATO I - Reati di criminalità organizzata e terrorismo


ALLEGATO L - Reati di falso

ALLEGATO N - Reati contro la personalità individuale

ALLEGATO Q - Reati di intralcio alla giustizia


ALLEGATO R - Reati per impiego irregolare di cittadini di paesi terzi

ALLEGATO VR- Valutazione Rischi

 <p>Fondazione Don Carlo Zanoncello-O.N.L.U.S. Via G. Matteotti 2/a 24054 Calcio (BG)</p>	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO Ai sensi del D.lgs. 231/2001</p>	Edizione n.1 del 12/12/2014
		Rev. 8 del 27.03.2024
		Pagina 2 di 101

INDICE PARTE GENERALE

0. Definizioni.....	3
1. La Responsabilità Amministrativa degli Enti.....	5
1.1 Il Decreto Legislativo n. 231/2001.....	5
1.2 I reati rilevanti.....	7
2. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo.....	17
2.1 Funzione del Modello.....	17
2.2 Esenzione dalla responsabilità.....	17
2.3 Adozione del Modello Organizzativo.....	19
2.4 Procedure e sistemi di controllo esistenti.....	20
3. Individuazione dei processi a rischio.....	20
3.1 Il sistema di controllo in generale.....	20
3.2 Metodologia operativa, analisi dei rischi e loro valutazione.....	21
4. Diffusione del Modello e formazione delle risorse.....	26
4.1 I Destinatari.....	26
4.2 Formazione ed informazioni dei Destinatari.....	26
5. L'Organismo di Vigilanza.....	27
5.1 Scopo.....	27
5.2 Requisiti.....	27
5.3 Nomina, durata, decadenza e revoca.....	29
5.4 Funzioni e Poteri.....	30
5.5 Flussi informativi nei confronti dell'OdV.....	32
5.6 Reporting dell' OdV.....	33
6. Sistema disciplinare.....	34
6.1 Principi generali.....	34
6.2 Violazioni.....	35
6.3 Criteri generali di irrogazione delle sanzioni.....	35
6.4 Violazioni del personale dipendente.....	36
6.5 Violazioni dell'Organo Amministrativo.....	37
6.6 Violazioni dell'Organo di Controllo.....	37
6.7 Violazioni dei consulenti o dei collaboratori o dei fornitori.....	37

 <p>Fondazione Don Carlo Zanoncello-O.N.L.U.S. Via G. Matteotti 2/a 24054 Calcio (BG)</p>	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO Ai sensi del D.lgs. 231/2001</p>	<p>Edizione n.1 del 12/12/2014 Rev. 8 del 27.03.2024 Pagina 3 di 101</p>
--	--	--

0. Definizioni

0.1 Modello Organizzativo o Modello

Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, dal titolo “Disciplina delle responsabilità amministrative delle persone giuridiche, nella società e delle associazioni anche prive di responsabilità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 Giugno 2001, nonché le successive modifiche ed integrazioni.

0.2 Modello Organizzativo o Modello

Modello di organizzazione di gestione e di controllo idoneo a prevenire i reati così come previsto dagli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo.

0.3 Ente

Fondazione Don Carlo Zanoncello Residenza Sanitaria Assistenziale – Onlus – via G. Matteotti 2/a Calcio (Bg)

0-4 Organo Amministrativo

Organo a cui competono per Statuto i poteri amministrativi dell’Ente: il Consiglio di Amministrazione.

0.5 Destinatari


Consiglieri, Amministratori, Medici, dipendenti, consulenti, collaboratori che agiscono in nome, per conto o nell’interesse dell’Ente sulla basi di un mandato o di altro rapporto di collaborazione anche coordinata, ciascuno per le disposizioni applicabili.

0.6 Organo dirigente

Organo a cui competono i poteri di dirigere l’Ente attuando le decisioni dell’Organo Amministrativo: Direttore Generale.

0.7 Organo di Controllo

Organo previsto dallo Statuto per il Controllo Amministrativo: Revisore dei Conti

	<p>Fondazione Don Carlo Zanoncello-O.N.L.U.S. Via G. Matteotti 2/a 24054 Calcio (BG)</p>	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO Ai sensi del D.lgs. 231/2001</p>	<p>Edizione n.1 del 12/12/2014 Rev. 8 del 27.03.2024</p>
			<p>Pagina 4 di 101</p>

0.8 Organismo di Vigilanza –OdV

Organismo previsto dall'art. 6 del Decreto Legislativo, avente il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello Organizzativo, nonché sull'aggiornamento dello stesso.

0.9 Regole di Comportamento

Principi generali di comportamento a cui i destinatari devono attenersi con riferimento alle attività di cui al Modello Organizzativo.

0.10 Attività di rischio

Ambiti di attività aziendale il cui svolgimento può dare occasione a comportamenti illeciti.

0.11 Protocollo

Specifica procedura per la prevenzione dei reati e per l'individuazione dei soggetti coinvolti nelle fasi a rischio dei processi aziendali.

0.12 Sistema disciplinare

Insieme delle misure sanzionatorie nei confronti di coloro che non osservano il Modello Organizzativo

0.13 Dipendenti


Tutti i dipendenti dell'Ente compresi i Dirigenti

0.14 Pubblica Amministrazione

Pubblica amministrazione compresi i relativi funzionari ed i soggetti incaricati di pubblico servizio.

0.15 Reati rilevanti

Reati la cui commissione ricade nell'ambito di applicazione della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001 e successive integrazioni.

 <p>Fondazione Don Carlo Zanoncello-O.N.L.U.S. Via G. Matteotti 2/a 24054 Calcio (BG)</p>	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO Ai sensi del D.lgs. 231/2001</p>	<p>Edizione n.1 del 12/12/2014 Rev. 8 del 27.03.2024 Pagina 5 di 101</p>
--	--	--

La Responsabilità Amministrativa degli Enti


1.1 Il Decreto Legislativo n. 231/2001

In esecuzione della delega di cui all'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300, in data 8 giugno 2001 è stato emanato il Decreto Legislativo n. 231, con il quale il Legislatore ha adeguato la normativa italiana alle convenzioni internazionali in materia di responsabilità delle persone giuridiche.

Si tratta della Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interesse finanziati delle Comunità Europee, della Convenzione firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale siano coinvolti funzionari della Comunità Europea o del Stati membri e della Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali. Il legislatore ha previsto un sistema sanzionatorio che si caratterizza per l'applicazione all'Ente di sanzioni pecuniarie e/o di sanzioni interdittive, quali l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, l'eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare bene o servizi.

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 dal titolo "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di responsabilità giuridica", ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano un sistema di responsabilità amministrativa a carico degli Enti /da intendersi come società commerciali, consorzi, associazioni anche non riconosciute, ecc.) per reati specificamente indicati e compiuti nell'interesse o a vantaggio degli Enti stessi da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso e, infine, da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati.

Il Legislatore ha previsto un sistema sanzionatorio che si caratterizza per l'applicazione all'ente di sanzioni pecuniarie e/o di sanzioni interdittive, quali l'interdizione all'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, il divieto di contrarre con al Pubblica Amministrazione, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi, l'eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare bene o servizi.

 <p>Fondazione Don Carlo Zanoncello-O.N.L.U.S. Via G. Matteotti 2/a 24054 Calcio (BG)</p>	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO Ai sensi del D.lgs. 231/2001</p>	<p>Edizione n.1 del 12/12/2014 Rev. 8 del 27.03.2024 Pagina 6 di 101</p>
--	--	--

Al verificarsi di specifiche condizioni, il Giudice, in sede di applicazione di una sanzione interdittiva che determinerebbe l'interruzione dell'attività dell'ente, ha inoltre la facoltà di inviare un commissario che vigili sulla prosecuzione dell'attività stessa, per un periodo che corrisponde alla durata della pena interdittiva che sarebbe applicata.

La responsabilità dell'ente è aggiuntiva, e non sostitutiva di quella della persona fisica, che resta regolata dal diritto penale comune.

La Regione Lombardia, al di là di ogni questione di tipo interpretativo/normativo, ha ritenuto opportuno mutare il contenuto del D.Lgs. 231, quale strumento di prevenzione dei reati al fine di garantire la migliore organizzazione e trasparenza dell'operato delle aziende socio sanitarie accreditate.

Infatti il Piano Socio Sanitario 2010-2014 della Regione Lombardia (approvato con Delibera IX/0088 DEL 17/11/2010) ha stabilito che ASP e RSA dovranno dotarsi del modello organizzativo secondo il Decreto Legislativo 231/2001, inoltre in data 30.5.2012 con la delibera N° IX/3540 al punto B ha stabilito:


"l'adeguamento al requisito trasversale di accreditamento relativo all'applicazione del modello di cui alla d.lgs. 231/2001 deve essere garantito entro la data del 31/12/2012 per le Unità d'offerta residenziali con capacità ricettiva pari o superiori agli 80 posti letto".

Poi ha specificato al punto 2.2.3:

"l'applicazione del Decreto Legislativo n. 231 dell'8/06/2001 inerente la responsabilità degli enti e recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29/09/2000, n. 300 ai soggetti gestori di unità di offerta sociosanitarie residenziali è da intendersi come ulteriore garanzia dell'efficienza e della trasparenza dell'operato sia della Regione che dell'ente accreditato, con lo scopo di migliorare l'organizzazione e l'efficienza di funzionamento.

Il sistema di 'compliance' 231 deve rispettare i principi di efficacia, specificità e attualità, e si integra al sistema dei vigilanza e controllo esistenze nella logica della semplificazione e dell'implementazione di strumenti operativi di governo della sussidiarietà

Fatte queste premesse, la Fondazione intende assoggettare la propria azione alle regole contenute nel D.Lgs. 231/2001.

 <p>Fondazione Don Carlo Zanoncello-O.N.L.U.S. Via G. Matteotti 2/a 24054 Calcio (BG)</p>	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO Ai sensi del D.lgs. 231/2001</p>	Edizione n.1 del 12/12/2014 Rev. 8 del 27.03.2024
		Pagina 7 di 101

Ne consegue la necessità di analizzare tutti i reati previsti dal citato decreto, che sono raggruppati per categoria.

1.2 I Reati rilevanti

I reati di cui può conseguire la responsabilità amministrativa per la Fondazione sono espressamente indicati nel D.Lgs. n. 231/2001 che inizialmente prevede i soli reati contemplati nelle norme di cui agli artt. 24 e 25, ma per effetto di provvedimenti normativi successivi – tra cui di particolare rilievo sono il D.Lgs. n. 61/2002, la legge n. 123 del 3 agosto 2007, la legge n. 99 del 23 luglio 2009 e il D.Lgs. 7 luglio 2011 n. 121 – la casistica dei reati è significativamente ampliata.


I reati indicati nel D.Lgs. n. 231/2001 sono i seguenti:

1 Reati verso la Pubblica Amministrazione (art. 24 e 25, D.Lgs. 31/01):

- Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 bis c.p.);
- Indebita percezioni di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 316 ter c.p.)
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.);
- Concussione e induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.);
- Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 319 c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 e 321 c.p.);
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);

2 Reati informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-bis D.Lgs. 231/01)

- Falsità in un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria (art. 491 bis c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici d'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.);

 <p>Fondazione Don Carlo Zanoncello-O.N.L.U.S. Via G. Matteotti 2/a 24054 Calcio (BG)</p>	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO Ai sensi del D.lgs. 231/2001</p>	Edizione n.1 del 12/12/2014 Rev. 8 del 27.03.2024
		Pagina 8 di 101


- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art.615 quinquies c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.);
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati i programmi informatici (art. 635 bis c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico e comunque di pubblica utilità (art. 645 ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.);

3 Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter, D.Lgs. 231/2001)

- Associazione per delinquere (art. 146 c.p.);
- Associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D.Lgs. 286/1998 (art. 416 sesto comma c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/1990);
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, da esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407 co.2, lett. A n. 5 c.p.)

4 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies, D.Lgs. 231/01)

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies, D.Lgs. 231/01)

 <p>Fondazione Don Carlo Zanoncello-O.N.L.U.S. Via G. Matteotti 2/a 24054 Calcio (BG)</p>	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO Ai sensi del D.lgs. 231/2001</p>	<p>Edizione n.1 del 12/12/2014 Rev. 8 del 27.03.2024 Pagina 9 di 101</p>
--	--	--

5 Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (art. 25-bis, D.Lgs 231/2001)


- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.);

6 Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis.1, D.Lgs. n. 231/2001)

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 – ter c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);

7 Reati societari (art. 25-ter, D.Lgs. 231/2001)

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622, co. 1 e 3, c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625 c.c. co.2, c.c.);
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);

 <p>Fondazione Don Carlo Zanoncello-O.N.L.U.S. Via G. Matteotti 2/a 24054 Calcio (BG)</p>	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO Ai sensi del D.lgs. 231/2001</p>	<p>Edizione n.1 del 12/12/2014 Rev. 8 del 27.03.2024 Pagina 10 di 101</p>
--	--	---

- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 co. 1 e 2, c.c.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.).

8 Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater)


- Reati commessi in 'violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999 (art. 270 c.p.).

9 Reati contro la personalità individuale (art. 25-quater e 25 quinquies)

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.);
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.);
- Pornografia virtuale (art. 600 quater 1 c.p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.);

10 Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato (art. 25-sexies, D.Lgs. 231/2001).

- Abuso di informazioni privilegiate (D.Lgs. 2421998, n. 58, art. 184);
- Manipolazione di mercato D.Lgs. 2421998, n. 58, art. 185);

 <p>Fondazione Don Carlo Zanoncello-O.N.L.U.S. Via G. Matteotti 2/a 24054 Calcio (BG)</p>	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO Ai sensi del D.lgs. 231/2001</p>	Edizione n.1 del 12/12/2014 Rev. 8 del 27.03.2024
		Pagina 11 di 101

11 Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies, D.Lgs. 231/2001);


- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni personali colpose (art. 590, co. 3, c.p.);

12 Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies, D.Lgs. 231/2001)


- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648 bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o uliti di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.);

13 Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art.25-novies, D.Lgs. n. 231/2001)

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171 l. 633/1941 comma 1 lett. a) bis);
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, l. 633/1941 comma 3);
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE. Predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171 bis l. 633/1941 comma 1);
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis l.633/1941);
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies l. 633/1941);
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per suo pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies l. 633/1941);

 <p>Fondazione Don Carlo Zanoncello-O.N.L.U.S. Via G. Matteotti 2/a 24054 Calcio (BG)</p>	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO Ai sensi del D.lgs. 231/2001</p>	<p>Edizione n.1 del 12/12/2014 Rev. 8 del 27.03.2024 Pagina 12 di 101</p>
--	--	---

- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, di dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento (art. 171-ter, c. 1, l. 633/1941);
- Abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico - musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati (art. 171-ter, c. 1 l.633/1941);
- Introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, concessione in noleggio o cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo radio, delle duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b) senza aver concorso nella duplicazione o riproduzione (art. 171-ter, c. 1, lett. c l.633/1941);
- Detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo radio o televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenza di immagini in movimento, o altro supporto per il quale è prescritta l'apposizione del contrassegno SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato (art. 171-ter, c. 1, l. 633/1941);
- Ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, in assenza di accordo con il legittimo distributore (art. 171-ter c. 1, lett. e, l. 633/1941);
- Introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, vendita, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale, installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso a un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto (art. 17-ter, c. 1 lett. f, l. 633/1941);
- Fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicazione per la vendita o il noleggio, o detenzione per scopi commerciali, di attrezzature, prodotti o componenti ovvero prestazione di servizi aventi impiego commerciale o prevalente finalità ad eludere efficaci misure tecnologiche i protezione ovvero progettati, prodotti, adattati o realizzati con al finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di tali misure (r. 171-ter, c. 1 lett. f bis, l. 633/1941);

 <p>Fondazione Don Carlo Zanoncello-O.N.L.U.S. Via G. Matteotti 2/a 24054 Calcio (BG)</p>	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO Ai sensi del D.lgs. 231/2001</p>	Edizione n.1 del 12/12/2014 Rev. 8 del 27.03.2024
		Pagina 13 di 101

- Abusiva rimozione o alterazione di informazioni elettroniche sul regime dei diritti di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse (art. 171-ter, c. 1, lett. h l. 633/1941);
- Riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre 50 copie o per esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (art. 171-ter, c. 2 lett. a l. 633/1941);
- Immissione a fini di lucro in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera o parte di n'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, in violazione del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico spettante all'autore (art. 171-ter, c. 2 lett. a-bis, l. 633/1941);
- Realizzazione delle condotte previste dall'art. 171-ter, c. 1, l. 633/1941, da parte di chiunque eserciti in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, ovvero importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi art. 171-ter, c. 2 lett. b, l. 633/1941);
- Promozione od organizzazione delle attività illecite di cui all'art. 171-ter, c. 1, l. 633/1941 (art. 171-ter, c. 1,lett. c, l. 633/1941);


14 Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies),

- Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (D.lgs 16 luglio 2012 n. 109).

15 Reati transnazionali (legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10):

Ai sensi della legge 16 marzo 2006 n. 146, recante 'Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli della Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale (di seguito anche unitamente denominati 'convenzione di Palermo'), adottati dall'Assemblea Generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001':


- Associazione a delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater del testo unico di cui al DPR 23 gennaio 1973, n. 43);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope (art. 74 DPR 309/1990);

 <p>Fondazione Don Carlo Zanoncello-O.N.L.U.S. Via G. Matteotti 2/a 24054 Calcio (BG)</p>	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO Ai sensi del D.lgs. 231/2001</p>	<p>Edizione n.1 del 12/12/2014 Rev. 8 del 27.03.2024 Pagina 14 di 101</p>
--	--	---

- Traffico di migranti (art. 12, c. 3, 3 bis e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286);
- Induzione a rendere dichiarazioni mendaci (art. 377-bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).


16 Reati ambientali (art. 25 – undecies)

- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 137 c.2);
- Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione o da autorità competenti (art.137, c. 3)
- Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione dei limiti tabellari o dei limiti più restrittivi fissati da Regioni o Province autonome o dall'Autorità competente (art. 37, c. 5, primo e secondo periodo);
- Violazione dei divieti di scarico sul suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 137, c. 11);
- Scarico in mare di parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali di cui è vietato lo sversamento, salvo in quantità minime e autorizzato da autorità competente (art. 136, c. 13);
- Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti, non pericolosi e pericolosi, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256 c. 1 lett. a) e b));
- Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, c. 3 primo periodo);
- Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256, c. 3 secondo periodo);
- Attività non consentite di miscelazione di rifiuti (art. 256, c. 5);
- Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256 c. 6);
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (sempre che non si provveda a bonifica, in conformità al progetto approvato dall'autorità competente) e omissione della relativa comunicazione agli enti competenti (art.257 c. 1 e 2);
- Predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti falso (per quanto riguarda le informazioni relativa a natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti) e uso di un certificato

 <p>Fondazione Don Carlo Zanoncello-O.N.L.U.S. Via G. Matteotti 2/a 24054 Calcio (BG)</p>	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO Ai sensi del D.lgs. 231/2001</p>	Edizione n.1 del 12/12/2014 Rev. 8 del 27.03.2024
		Pagina 15 di 101

falso durante il trasporto (art. 258 c. 4, secondo periodo);

- Predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti falso, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – SISTRI; inserimento di un certificato falso dei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, c. 6);
- Trasporto di rifiuti pericolosi senza copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione o del certificato analitico dei rifiuti, nonché uso di un certificato di analisi contenente false indicazioni circa i rifiuti trasportati in ambito SISTRI (art. 260-bis, c. 6 e 7, secondo e terzo periodo);
- Trasporto di rifiuti con copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione fraudolentemente alterata (art. 260, c. 8, secondo periodo). La condotta di cui al c. 8, secondo periodo, è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi;
- Spedizione di rifiuti costituente traffico illecito (art. 259 c. 1). La condotta è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi;
- Attività organizzate, mediante più operazioni e allestimento di mezzi e attività continuative, per il traffico illecito di rifiuti (art. 260). Delitto, caratterizzato da dolo specifico in ingiusto profitto e pluralità di condotte rilevanti (cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione o gestione abusiva dei ingenti quantitativi di rifiuti). La pena è aggravata in caso di rifiuti ad altra radioattività (art. 257, c. 2);
- Violazione, nell'esercizio di un stabilimento, dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dai piani e programmi o dalla normativa, ovvero dall'autorità competente, che determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (art. 279 c. 5);
- Importazione, esportazione, trasporto e utilizzo illeciti di specie animali (in assenza di valido certificato o licenza, o in contrasto con le prescrizioni dettate da tali provvedimenti); detenzioni, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita ed esposizione per la vendita o per fini commerciali di esemplari senza la prescritta documentazione; commercio illecito di piante riprodotte artificialmente (art. 1, c. 1 e 2 e art. 2 c. 1 e 2); le condotte di cui agli artt. 1, c. 2 e 2, c. 2, sono aggravate nel caso di recidiva e di reato commesso nell'esercizio di attività d'impresa.
- Falsificazione o alterazione di certificati e licenze; notifiche, comunicazioni o dichiarazioni falsi o alterate al fine di acquisire un certificato o una licenza; uso di certificati e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3 bis, c. 1);
- Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica o riprodotti in cattività, che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6, c. 4);


 <p>Fondazione Don Carlo Zanoncello-O.N.L.U.S. Via G. Matteotti 2/a 24054 Calcio (BG)</p>	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO Ai sensi del D.lgs. 231/2001</p>	Edizione n.1 del 12/12/2014 Rev. 8 del 27.03.2024
		Pagina 16 di 101

- Inquinamento dell'ozono: violazione delle disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazioni, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, c. 6);
- Sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, c. 1 e 2);
- Sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, c. 1 e 2);
- Le condotte di cui agli artt. 8, c. 1 e 9, c. 2 sono aggravate nel caso in cui la violazione provochi danni permanenti o di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

Nel presente documento non sono stati presi in considerazione alcuni gruppi di reato in quanto in relazione alla tipologia giuridica dell'Ente, o al genere di attività esercitata risultano essere di impossibile o comunque remotissima realizzazione.

I gruppi di reato esclusi sono i seguenti:

- Reati c.d. abuso di mercato (art. 25 sexies del D.Lgs 231/2001) il presupposto relativo ad Enti quotati nei mercati regolamentati esclude qualsiasi possibile responsabilità.
- Reati c.d. transnazionali (legge 16 marzo 2006 n. 146 artt. 3 e 10). Questi reati presuppongono la frequenza di contatti con soggetti esteri che è da escludere.
- Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater D.Lgs 231/2001).
- Il contesto entro il quale opera l'Ente non lascia supporre il concretizzarsi dei reati previsti.

 <p>Fondazione Don Carlo Zanoncello-O.N.L.U.S. Via G. Matteotti 2/a 24054 Calcio (BG)</p>	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO Ai sensi del D.lgs. 231/2001</p>	Edizione n.1 del 12/12/2014 Rev. 8 del 27.03.2024
		Pagina 17 di 101

2 Il Modello di organizzazione, gestione e controllo

2.1 Funzione del Modello

Scopo del Modello è l'individuazione delle attività esposte a rischio dei Reati Rilevanti e la conseguente costruzione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo che abbiano lo scopo la prevenzione degli stessi.

L'adozione delle procedure contenute nel presente Modello deve condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza in capo a tutti i destinatari che la commissione dei reati è fortemente condannata e contraria agli interessi della Fondazione anche quando apparentemente esso potrebbe trarne un vantaggio; dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività aziendale, a consentire alla Fondazione di reagire tempestivamente nel prevenire od impedire la commissione del reato.


Punti cardine del modello, oltre ai principi sopra indicati, sono:

- L'attribuzione dell'Organismo di Vigilanza dell'Ente del ruolo di controllare l'efficace e corretto funzionamento del modello, come qui di seguito meglio descritto;
- La verifica e archiviazione della documentazione ed ogni operazione rilevante ai fini del Decreto Legislativo e la sua rintracciabilità in ogni momento;
- Rispetto del principio della separazione delle funzioni nelle aree ritenute a maggior rischio;
- La definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- L'attività di monitoraggio dei comportamenti aziendali, nonché del modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo ex post anche a campione);
- L'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali (proporzionale al livello di responsabilità) delle regole comportamentali e delle procedure istituite.

2.2 Esenzione dalla responsabilità

Il Decreto Legislativo espressamente prevede, agli artt. 6 e 7, l'esenzione dalla responsabilità amministrativa qualora la Fondazione si sia dotata di un effettivo ed efficace modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire la commissione dei Reati Rilevanti.

L'adeguata organizzazione rappresenta, pertanto, il solo strumento in grado di esonerare la Fondazione da qualsiasi responsabilità e, conseguentemente, di escludere l'applicazione delle sanzioni a carico dello stesso.

 <p>Fondazione Don Carlo Zanoncello-O.N.L.U.S. Via G. Matteotti 2/a 24054 Calcio (BG)</p>	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO Ai sensi del D.lgs. 231/2001</p>	<p>Edizione n.1 del 12/12/2014 Rev. 8 del 27.03.2024 Pagina 18 di 101</p>
--	--	---

In particolare la responsabilità è esclusa se la Fondazione prova che:

- L'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello organizzativo e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- Il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo della Fondazione dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- Le persone hanno commesso il fatto eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- Non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).


La semplice adozione del Modello da parte dell'Organo amministrativo non è misura sufficiente a determinare l'esonero da responsabilità della Fondazione, essendo necessario che il modello sia anche efficace ed effettivo.

Quanto all'efficacia del modello, il legislatore, all'art. 6 comma 2 del Decreto Legislativo 231/2001 statuisce che il modello deve soddisfare le seguenti esigenze:

- Individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati (cosiddetta 'mappatura' mappatura delle attività a rischio);
- Prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Fondazione in relazione ai reati da prevenire;
- Individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
- Prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello.

La caratteristica dell'effettività del modello è invece legata alla sua efficace attuazione che, a norma degli artt. 6 e 7 del Decreto, richiede:

- Una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività (aggiornamento del modello);

 <p>Fondazione Don Carlo Zanoncello-O.N.L.U.S. Via G. Matteotti 2/a 24054 Calcio (BG)</p>	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO Ai sensi del D.lgs. 231/2001</p>	Edizione n.1 del 12/12/2014 Rev. 8 del 27.03.2024
		Pagina 19 di 101

- Un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

2.3 Adozione del Modello Organizzativo

Con l'adozione di un Modello Organizzativo la Fondazione si è posta l'obiettivo di dotarsi di un complesso di principi generali di comportamento che, nel rispetto del sistema di attribuzione di funzioni e di deleghe e poteri, nonché delle procedure interne, risponda alle finalità ed alle prescrizioni richieste dal Decreto Legislativo ed alle successive modificazioni intervenute, sia in fase di prevenzione dei reati, che di controllo dell'attuazione del Modello Organizzativo e dell'eventuale irrogazione di sanzioni.


La Fondazione sta continuando e continuerà, attraverso le procedure previste dal Modello Organizzativo, l'ulteriore aggiornamento ed affinamento di principi generali di comportamento e procederà, con l'assistenza tecnica e metodologica dell'organo di vigilanza, alla redazione di appositi protocolli che regoleranno l'attività aziendale nelle aree di intervento più a rischio.

Il processo di adeguamento ai fini della definizione del Modello Organizzativo è stato effettuato tenendo conto delle seguenti normative:

- Il Decreto Legislativo 31/2001;
- Le linee guida regionali per l'adozione del Codice Etico e dei modelli di Organizzazione e controllo della ASL e delle Aziende Ospedaliere;
- Le linee guida dell'AIOP (Associazione Italiana Ospedalità Privata);
- Le linee guida dell'UNEBA;
- La più avanzata giurisprudenza del settore.

Il Presente Modello Organizzativo si compone di una Parte Generale, che illustra i principi e le finalità che la Fondazione si impone con la sua adozione, e di una serie di Allegati che trattano, ciascuno di essi, i vari reati previsti dal Decreto Legislativo.

Il Codice Etico adottato dalla Fondazione costituisce parte integrante del presente Modello.

 <p>Fondazione Don Carlo Zanoncello-O.N.L.U.S. Via G. Matteotti 2/a 24054 Calcio (BG)</p>	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO Ai sensi del D.lgs. 231/2001</p>	Edizione n.1 del 12/12/2014 Rev. 8 del 27.03.2024
		Pagina 20 di 101

2.4 Procedure e sistemi di controllo esistenti.

Il Modello organizzativo integra le procedure e sistemi di controllo esistenti ove questi siano giudicati idonei quali strumenti di prevenzione dei rischi di reato.

Di conseguenza sono da considerare parte integrante del Modello:

- Lo Statuto,
- Il sistema organizzativo aziendale,
- Le procedure aziendali,
- Il codice etico,
- Il sistema di deleghe e procure,
- Il documento di valutazione dei rischi sui luoghi di lavoro,
- Il documento programmatico per la sicurezza dei dati,
- Il sistema disciplinare di cui al CCNL applicabili,
- Gli ordini di servizio inerenti la struttura gerarchico funzionale dell'Ente,
- La normativa italiana ed europea vigente.


3. Individuazione dei processi a rischio.

3.1 Il sistema di controllo in generale

Il sistema di controllo in generale della Fondazione si ispira, per quanto attiene all'attribuzione di responsabilità, alla definizione delle linee gerarchiche o alle attività operative, nei requisiti fondamentali di formalizzazione, chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli.

La Fondazione, ancorché di piccola dimensione, è infatti dotata di strumenti organizzativi quali organigramma, funzionigramma, comunicazioni organizzative e procedure, improntati ai seguenti principi generali:

- Conoscibilità all'interno della Fondazione,
- Chiare e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna unità operativa e dei relativi poteri,
- Chiara definizione delle linee di riporto,
- Attribuzione dei poteri regolato da sistema di nomine.

 <p>Fondazione Don Carlo Zanoncello-O.N.L.U.S. Via G. Matteotti 2/a 24054 Calcio (BG)</p>	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO Ai sensi del D.lgs. 231/2001</p>	Edizione n.1 del 12/12/2014 Rev. 8 del 27.03.2024
		Pagina 21 di 101

3.2 Metodologia operativa, analisi dei rischi e loro valutazione.

Per l'analisi e l'individuazione dei processi a rischio si è utilizzata una metodologia di RiskManagement che si può così riassumere:

Processo di valutazione:

- Chek-up aziendale, ricognizione macrostruttura, analisi organigramma della Fondazione
valutazione del rischio:

Valutazione del rischio:

- Individuazione aree attività a rischio di reato;
- Individuazione e abbinamento di specifici rischi per processo lavorativo;
- Mappatura delle attività in funzione del rischio rilevato.

Gestione del rischio:


- Analisi sistema preventivo e di auditing;
- Adeguamento del sistema di controllo preventivo;
- Elaborazione protocolli comportamentali;
- Individuazione e valutazione dei rischi residui accettabili.

In coerenza con tale metodologia operativa sono state inizialmente identificate ed analizzate le aree di attività potenzialmente critiche, i soggetti e le funzioni aziendali interessate nonché i comportamenti posti in essere dai suddetti soggetti nello svolgimento delle proprie funzioni.

La valutazione dei rischi reato è stata operata attraverso la ricerca e verifica dei singoli processi strumentali esistenti nelle varie aree a rischio, raggruppati per categorie omogenee di reato così come risultano esposti e catalogati nei vari allegati del Modello.

Ogni singolo processo strumentale è stato dapprima analizzato per verificare in quale modo esso fosse regolato dal sistema di controllo esistente utilizzando le fonti normative e regolamentari della Fondazione, quali:

- lo Statuto
- il regolamento da cui derivano i ruoli e le competenze
- il sistema delle deleghe
- le pressioni aziendali consolidate

 <p>Fondazione Don Carlo Zanoncello-O.N.L.U.S. Via G. Matteotti 2/a 24054 Calcio (BG)</p>	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO Ai sensi del D.lgs. 231/2001</p>	<p>Edizione n.1 del 12/12/2014 Rev. 8 del 27.03.2024 Pagina 22 di 101</p>
--	--	---

- le istruzioni di servizio
- il principi del Codice Etico
- le regole di comportamento del presente Modello
- le procedure operative specifiche ove esistenti
- il sistema di gestione qualità ove esistente.

Tale verifica è stata eseguita durante riunioni con i vari referenti di settore. I rischi sono stati valutati secondo il modello della esposizione di rischio, che si esprime nella nota equazione:

Esposizione = probabilità X danno

ove la probabilità rappresenta il numero di volte che l'evento dannoso può verificarsi e il danno è la quantificazione dell'evento dannoso, una volta che questo si è verificato.

Il criterio conduce naturalmente ad una valutazione del tutto convenzionale, la cui finalità è unicamente quella di ottenere una migliore graduazione dei rischi.


Tale graduazione consente di ignorare quei rischi valutati come residuali e per i quali si conviene di non adottare alcuna misura precauzionale (rischio accettabile).

La misurazione della probabilità di accadimento dell'evento danno si è eseguita su una scala di 5 livelli con il seguente significato:

- 5 – evento molto probabile
- 4 – evento probabile
- 3 – evento possibile
- 2 – evento improbabile
- 1 – evento raro

La misurazione dell'ipotetico danno si è eseguita su una scala di 5 livelli con il seguente significato

- 5 – danno gravissimo
- 4 – danno grave
- 3 – danno moderato
- 2 – danno minimo
- 1 – danno trascurabile

 <p>Fondazione Don Carlo Zanoncello-O.N.L.U.S. Via G. Matteotti 2/a 24054 Calcio (BG)</p>	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO Ai sensi del D.lgs. 231/2001</p>	Edizione n.1 del 12/12/2014 Rev. 8 del 27.03.2024
		Pagina 23 di 101

Per rilevare l'entità del rischio si è utilizzata una scala qualitativa su 4 livelli

- 4 – rischio altissimo (20-25)
- 3 – rischio alto (11–19)
- 2 – rischio medio (6-10)
- 1 – rischio basso (1-5)

Azioni correttive

Per quanto riguarda la programmazione degli interventi, sono previste delle priorità in base alla valutazione del rischio, in accordo alla seguente tabella:

Rischio altissimo = azioni correttive indilazionabili

Rischio alto = azioni correttive da programmare con urgenza

Rischio medio = azioni correttive da programmare nel breve-medio-termine

Rischio basso = azioni correttive da valutare in fase di programmazione

Durante l'analisi e la valutazione del sistema di controllo, finalizzata al miglioramento e potenziamento dello stesso, si sono considerati vari strumenti organizzativi in linea di principio idonei a svolgere un ruolo decisivo nella prevenzione dei reati, quali:


- le regole di comportamento
- il sistema delle deleghe
- la tracciabilità dei dati
- la separazione delle funzioni
- i controlli indipendenti
- la formazione e la comunicazione

Questi possono così meglio descriversi e classificarsi:

a) Regole di comportamento

Le regole di comportamento sono elencate negli allegati al Modello.

Esse si ispirano ai seguenti criteri generali validi per ogni sistema di controllo:

 <p>Fondazione Don Carlo Zanoncello-O.N.L.U.S. Via G. Matteotti 2/a 24054 Calcio (BG)</p>	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO Ai sensi del D.lgs. 231/2001</p>	Edizione n.1 del 12/12/2014 Rev. 8 del 27.03.2024
		Pagina 24 di 101

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia tutte le fasi del processo);
- definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate,
- verificabilità e documentabilità di ogni operazione sia con riferimento al processo decisionale che con riferimento alla sua effettiva esecuzione.

b) Sistema delle deleghe


È l'espressione di un sistema organizzativo ordinato e chiaro soprattutto per quanto attiene all'attribuzione delle responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica e alla definizione dei ruoli e garantisce elementi di sicurezza ai fini della prevenzione dei reati.

Le regole che tale sistema impone sono:

- Tutti coloro (compresi anche dipendenti e terzi) che intrattengono per conto della Fondazione rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere dotati di delega in tal senso;
- Le deleghe devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e a una posizione adeguata nell'organigramma, ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;
- Ciascuna delega deve definire in modo specifico e inequivocabile sia i poteri del delegato sia il soggetto, organo o individuo cui il delegato riporta gerarchicamente;
- I poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi della Fondazione;
- I poteri di spesa del delegato devono essere adeguati rispetto alle funzioni conferitegli.

Strettamente connesso al sistema delle deleghe è il sistema delle procure

- Le procure sono conferite esclusivamente a soggetti dotati di delega interna, o di specifico contratto di incarico in caso di prestatori d'opera coordinata e continuativa, che, descriva i relativi poteri di gestione; ove necessario, sono accompagnate da apposita comunicazione che fissi l'estensione dei poteri di rappresentanza ed eventualmente di limiti di spesa;

 <p>Fondazione Don Carlo Zanoncello-O.N.L.U.S. Via G. Matteotti 2/a 24054 Calcio (BG)</p>	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO Ai sensi del D.lgs. 231/2001</p>	Edizione n.1 del 12/12/2014 Rev. 8 del 27.03.2024
		Pagina 25 di 101

- La procura può essere conferita sia a persone fisiche (espressamente individuate nella procura medesima) sia a persone giuridiche (che agiranno a mezzo dei propri procuratori investiti, nell'ambito della stessa, di analoghi poteri).

3 Tracciabilità dei dati

I documenti devono essere ordinatamente archiviati sia a livello cartaceo che informatico per consentire di ricostruire ex post un processo.

I documenti cartacei archiviati possono essere visionati solo da personale autorizzato.

4 Separazione delle funzioni

La separazione tra chi gestisce il processo, chi lo attua e chi lo controlla è la principale garanzia di trasparenza nell'esercizio della funzione e pertanto costituisce un buon indicatore di corretta gestione della stessa.

Le funzioni devono risultare da atto scritto.

5 Controlli indipendenti

Ogni forma di controllo indipendentemente e cioè proveniente da ente di parte terza se sufficientemente indipendente può costituire un elemento ulteriore a garanzia di trasparenza e presidio anti reato.

6 Formazione e comunicazione.

Sono due importanti requisiti del Modello ai fini del suo buon funzionamento.


La comunicazione riguarda non solo il Codice Etico ma riguarda anche le Regole di comportamento e la conoscenza delle regole, delle deleghe, delle procure e delle procedure dei flussi informativi.

La formazione se rivolta al personale interessato nelle aree a rischio reato costituisce una valida azione preventiva all'accadimento dei reati.

Al termine dei tale analisi, così come meglio descritta nelle schede dell'Allegato VR Valutazione dei Rischi, la Fondazione ha ritenuto di regolamentare le aree a rischi reato con schede di evidenza e procedure che disciplinano in modo dettagliato e specifico le azioni e le relative responsabilità.

Le procedure adottate sono ritenute idonee a prevenire il rischio di accadimento dei reati. In particolare per i reati dolosi sono ritenute idonee a ridurre tale rischio entro la soglia di ragionevole accettabilità nel senso che il reato può essere commesso solo aggirando fraudolentemente la procedura stessa.

Per quelli colposi (reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro) sono ritenute a concretizzare ed

 <p>Fondazione Don Carlo Zanoncello-O.N.L.U.S. Via G. Matteotti 2/a 24054 Calcio (BG)</p>	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO Ai sensi del D.lgs. 231/2001</p>	Edizione n.1 del 12/12/2014 Rev. 8 del 27.03.2024
		Pagina 26 di 101

attuare una struttura organizzativa con compiti e responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro definiti formalmente in coerenza con lo schema organizzativo e funzionale della Fondazione.

4. Diffusione del Modello e formazione delle risorse

4.1 I Destinatari

Il presente Modello Organizzativo è rivolto, ciascuno per le disposizioni applicabili, agli amministratori, ai consiglieri, ai dipendenti, ai collaboratori e consulenti, che operano per la Fondazione, quale che sia il rapporto che li lega allo stesso e che:

- Rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società (art. 6);
- Sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra (art. 7);

Le regole contenute nel Modello dovranno integrare il comportamento che gli amministratori sono tenuti ad osservare in esecuzione del loro mandato gestorio, che i dipendenti sono tenuti ad osservare anche in conformità delle regole di ordinaria diligenza disciplinate dagli art. 2104 e 2015 c.c. e che i Consulenti e Collaboratori sono tenuti ad osservare nell'esecuzione dei rispettivi rapporti contrattuali.


4.2 Formazione ed informazione dei Destinatari

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo dell'Ente garantire una corretta conoscenza, sia alle risorse già presenti in azienda sia a quelle da inserire, delle regole di condotta ivi contenute, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nei Processi a Rischio. Il sistema di informazione e formazione è supervisionato ed integrato dall'attività realizzata in questo campo dall'organismo di Vigilanza in collaborazione con i vari responsabili della Fondazione coinvolti nell'applicazione del Modello.

La comunicazione iniziale

L'adozione del presente Modello Organizzativo è comunicata a tutti i dipendenti consulenti e partners in rapporto con la Fondazione.

Il Codice Etico ed il Modello Organizzativo verranno quindi forniti ai membri dell'Organo Amministrativo e

 <p>Fondazione Don Carlo Zanoncello-O.N.L.U.S. Via G. Matteotti 2/a 24054 Calcio (BG)</p>	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO Ai sensi del D.lgs. 231/2001</p>	Edizione n.1 del 12/12/2014 Rev. 8 del 27.03.2024
		Pagina 27 di 101

all'Organo di Controllo all'atto della nomina.

La parte Generale del Modello Organizzativo ed il Codice Etico sono inoltre pubblicati sul sito web della Fondazione.

La formazione

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al Decreto Legislativo è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui vi operano, dall'avere o meno funzioni di rappresentanza dall'Ente.

In particolare, la Fondazione ha previsto livelli diversi di informazione e formazione attraverso idonei strumenti di diffusione. Nello specifico si è previsto un piano di formazione aziendale con l'ausilio di professionisti esterni esperti nelle materie di volta in volta trattate.

5. L'Organismo di Vigilanza

5.1 Scopo


L'art. 6 comma 1°, lett. b) del Decreto Legislativo individua tra gli elementi essenziali del Modello Organizzativo il compito di vigilare sull'osservanza e il funzionamento del stesso e di curare il suo aggiornamento sia affidato ad un Organismo di Vigilanza e prevede che debba trattarsi di 'un organismo dell'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

Pertanto unitamente all'adozione del presente Modello, viene istituito tale Organo con il compito di vigilare, con continuità ed indipendenza dai vertici operativi, sul funzionamento e sull'effettiva osservanza del Modello, al fine di verificare sia la rispondenza ad esso dei comportamenti dei Destinatari che le eventuali necessità di aggiornamento del Modello, formulando le relative proposte.

5.2 Requisiti

Secondo le disposizioni del Decreto (artt. 6 e 7) e le indicazioni contenute nella Relazione di accompagnamento al Decreto, le caratteristiche dell'ODV debbono essere:

- Autonomia e indipendenza
- Professionalità

 <p>Fondazione Don Carlo Zanoncello-O.N.L.U.S. Via G. Matteotti 2/a 24054 Calcio (BG)</p>	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO Ai sensi del D.lgs. 231/2001</p>	Edizione n.1 del 12/12/2014 Rev. 8 del 27.03.2024
		Pagina 28 di 101

- Onorabilità
- Continuità d'azione

- **Autonomia e indipendenza**

I requisiti di autonomia e indipendenza sono assicurati evitando che i membri evitando che i membri dell'ODV si trovino in posizione di soggezione o subiscano interferenze da parte dei soggetti sottoposti a controllo e non siano direttamente coinvolti nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della loro attività ispettiva.

Tali requisiti si possono ottenere garantendo all'ODV una dipendenza gerarchica la più elevata possibile, e prevedano una attività di reporting direttamente al vertice aziendale, ovvero all'Organo Amministrativo.

Inoltre non possono essere nominati alla carica di componenti dell'Organismo di Vigilanza:

- Il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei membri dell'Organo amministrativo;
- Coloro che intrattengono o hanno di recente intrattenuto con la Fondazione rapporti di natura patrimoniale o altre relazioni economiche di rilevanza tale da compromettere l'autonomia di giudizio.

- **Professionalità**


L'OdV deve possedere al suo interno competenze tecnico – professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio l'effettività e l'efficacia dell'attività di vigilanza.

- **Onorabilità**

Non possono essere nominati alla carica di componenti dell'Organismo di Vigilanza

- ***Coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice Civile (interdetto, inabilitato, fallito, condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi);***
- ***Coloro che abbiano subito una sentenza di condanna, ancorché non definitiva:***

-alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti dal Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare);

 <p>Fondazione Don Carlo Zanoncello-O.N.L.U.S. Via G. Matteotti 2/a 24054 Calcio (BG)</p>	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO Ai sensi del D.lgs. 231/2001</p>	Edizione n.1 del 12/12/2014 Rev. 8 del 27.03.2024
		Pagina 29 di 101

- a pena detentiva, per un tempo non inferiore ad un anno, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalla norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica;
- per un qualunque delitto non colposo alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni;
- per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del codice civile così come riformulato dal D.Lgs. n. 61/2002;
- per un reato che importi e abbia importato la condanna ad una pena da cui derivi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- per uno dei reati richiamati dal Decreto.

I candidati alla carica di componenti dell'Organismo di Vigilanza debbono autocertificare con dichiarazione sostitutiva di notorietà di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità sopra indicate, impegnandosi espressamente a comunicare eventuali variazioni rispetto al contenuto di tali dichiarazioni.

- **Continuità d'azione**


L'OdV deve:

- Lavorare costantemente sulla vigilanza del Modello con i necessari poteri d'indagine;
- Essere pertanto una struttura interna, si da garantire la continuità dell'attività di vigilanza;
- Curare l'attuazione del modello e assicurare il costante aggiornamento;
- Non svolgere mansioni operative che possano condizionare la visione d'insieme delle attività aziendali che ad esso si richiede.

Al fine di assicurare il perseguimento di tali finalità la Fondazione ha istituito un OdV monosoggettivo.

5.3 Nomina, durata, decadenza e revoca

L'OdV è nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione.

 <p>Fondazione Don Carlo Zanoncello-O.N.L.U.S. Via G. Matteotti 2/a 24054 Calcio (BG)</p>	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO Ai sensi del D.lgs. 231/2001</p>	<p>Edizione n.1 del 12/12/2014 Rev. 8 del 27.03.2024 Pagina 30 di 101</p>
--	--	---

Il soggetto nominato deve far pervenire al Consiglio di Amministrazione la dichiarazione di accettazione della nomina nella quale attesta, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti di eleggibilità.

L'OdV resta in carica 3 anni e può essere rinnovato, previo accordo con l'Ente. In caso di impedimento, verificatosi o previsto, per un periodo superiore a tre mesi, l'OdV comunica immediatamente la propria indisponibilità all'Ente che provvede senza indugio alla sua sostituzione dichiarando la decadenza dalla carica.

La revoca dell'Organismo di Vigilanza può essere disposta solo per rilevanti inadempimenti dell'incarico e per gravi motivi ad esso inerenti, tra cui la violazione degli obblighi di riservatezza in ordine alle notizie ed alle informazioni acquisite in ragione del mandato o quando l'Ente venga a conoscenza di cause di ineleggibilità, non indicate nell'autocertificazione.

La perdita dei requisiti di eleggibilità e l'insorgenza di una situazione di grave conflitto di interessi costituiscono motivo di decadenza dalla carica.


L'Organismo di Vigilanza potrà rinunciare all'incarico attribuito in qualsiasi momento, comunicando la propria decisione con lettera scritta al Consiglio di Amministrazione.

5.4 Funzioni e Poteri

Nell'espletamento del proprio incarico l'OdV dispone di autonomi poteri di iniziativa e di controllo. Le modalità di esecuzione delle sue attività di controllo, monitoraggio e accertamento sono oggetto di autoregolamentazione da parte dell'Organismo medesimo il quale dovrà predisporre un apposito Regolamento.

L'attività svolta dall'Organismo di Vigilanza deve essere documentata, anche in forma sintetica e la relativa documentazione deve essere custodita in modo tale che ne sia assicurata la segretezza.

La funzione istituzionale dell'OdV consiste nel vigilare sul funzionamento del Modello Organizzativo curandone l'aggiornamento.

 <p>Fondazione Don Carlo Zanoncello-O.N.L.U.S. Via G. Matteotti 2/a 24054 Calcio (BG)</p>	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO Ai sensi del D.lgs. 231/2001</p>	Edizione n.1 del 12/12/2014 Rev. 8 del 27.03.2024
		Pagina 31 di 101

La suddetta attività di vigilanza non si sostituisce alla responsabilità principale attribuita all'Ente.


Su di un piano più operativo sono affidati all'OdV dell'ente i seguenti compiti:

- Verificare periodicamente la mappa delle aree a rischio reato al fine di adeguata ai mutamenti dell'attività e/o della struttura aziendale, o delle norme applicabili. A tal fine gli organi direttivi ed i soggetti preposti alle attività di controllo nell'ambito delle singole funzioni devono essere preposti alle attività di controllo nell'ambito delle singole funzioni devono segnalare all'OdV le eventuali situazioni in grado di esporre l'Ente al rischio di reato. Tutte le comunicazioni devono essere scritte (anche all'indirizzo email dell'OdV) e non anonime;
- Effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici, posti in essere nell'ambito delle aree di attività a rischio come individuate nei vari allegati;
- Raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere obbligatoriamente trasmesse allo stesso OdV;
- Condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello portate alla sua attenzione da segnalazioni o emerse nel corso dell'attività di vigilanza dello stesso e proporre l'applicazione di eventuali sanzioni alla funzione aziendale competente ai sensi del Sistema Disciplinare;
- Verificare che gli elementi previsti dai vari allegati del Modello per le diverse tipologie di reati (adozione di clausole standard, espletamento di procedure, ecc) siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di proporre gli aggiornamenti degli elementi stessi;
- Redigere una relazione sull'attività svolta con cadenza almeno annuale da presentare all'Organo amministrativo e all'organo di Controllo.

Per lo svolgimento dei compiti suddetti l'OdV:

- Gode di ampi poteri ispettivi e di accesso ai documenti aziendali;
- Si avvale del supporto e della cooperazione delle varie strutture aziendali interessate o comunque coinvolte nelle attività di controllo.

L'OdV deve adempiere ai propri compiti con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura

 <p>Fondazione Don Carlo Zanoncello-O.N.L.U.S. Via G. Matteotti 2/a 24054 Calcio (BG)</p>	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO Ai sensi del D.lgs. 231/2001</p>	Edizione n.1 del 12/12/2014 Rev. 8 del 27.03.2024
		Pagina 32 di 101

dell'incarico ed e' responsabile verso l'Ente solo in caso di dolo o colpa grave.

L'Ente esclude verso tale organismo qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale per reati commessi da altri soggetti e precisa che l'incarico non consiste nel dovere di impedire le azioni illecite.

Con l'istituzione dell'OdV l'Organo amministrativo, l'Organo dirigente e l'Organo di Controllo mantengono invariate tutte le loro attribuzioni e le responsabilità previste dal Codice Civile, alle quali si aggiunge quella relativa all'adozione e all'efficacia del Modello, nonché all'istituzione dell'Organismo medesimo.

L'Ente rimane pertanto unico destinatario delle sanzioni previste dal Decreto Legislativo.

Il compenso da attribuire all'OdV è stabilito dall'Organo dirigente all'atto della nomina e non può subire modifiche migliorative o peggiorative nel corso del rapporto ad esclusione dell'aggiornamento ISTAT.

5.5 Flussi informativi nei confronti dell'OdV


Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi

Dovrà essere portata a conoscenza dell'OdV ogni informazione proveniente anche da terzi attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio oltre che tutta la documentazione prescritta nei singoli Allegati del Modello Organizzativo, secondo le procedure in ognuno di essi contemplate.

Inoltre dovrà essere segnalata tempestivamente ogni nuova attività o variazione di quelle normalmente esercitate che possa comportare una variazione delle aree a rischio o comunque idonea ad alterare il rischio predeterminato nel Modello Organizzativo.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni:

- Devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative alla violazione del Modello o comunque conseguenti a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dall'Ente stesso;
- L'OdV valuterà le segnalazioni ricevute e le eventuali conseguenti iniziative a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il

 <p>Fondazione Don Carlo Zanoncello-O.N.L.U.S. Via G. Matteotti 2/a 24054 Calcio (BG)</p>	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO Ai sensi del D.lgs. 231/2001</p>	Edizione n.1 del 12/12/2014 Rev. 8 del 27.03.2024
		Pagina 33 di 101

responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad un indagine interna;

- Le segnalazioni dovranno essere in forma scritta e non anonima ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello. L'OdV agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'indennità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti dell'Ente o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede;
- Al fine di facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'OdV si è prevista l'istituzione di un canale informativo dedicato ovvero attraverso la creazione dell'indirizzo di posta elettronica così come indicato nelle definizioni del presente documento;
- Le segnalazioni pervenute all'OdV devono essere raccolte e conservate in un apposito archivio al quale sia consentito l'accesso solo da parte dell'OdV;
- Ogni informazione in possesso dell'OdV viene trattata in modo conforme al D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).


Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali

Oltre alle segnalazioni di cui al capitolo precedente, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'OdV dell'Ente le informative concernenti:

- I provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di Polizia Giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;
- Le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;
- I rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti o eventi con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del decreto;
- Le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle sanzioni eventualmente irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i dipendenti e i provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni);
- La documentazione della struttura organizzativa avvenuta a seguito del conferimento di nuove deleghe o procure.

5.6 Reporting dell'OdV

Sono state assegnate all'OdV dell'Ente tre linee di reporting:

 <p>Fondazione Don Carlo Zanoncello-O.N.L.U.S. Via G. Matteotti 2/a 24054 Calcio (BG)</p>	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO Ai sensi del D.lgs. 231/2001</p>	<p>Edizione n.1 del 12/12/2014 Rev. 8 del 27.03.2024 Pagina 34 di 101</p>
--	--	---

a) La prima, in via continuativa all'Organo dirigente dell'ente e al Presidente dell'Organo amministrativo nel caso di violazioni del Modello, compiute dai dipendenti, dai fornitori, consulenti o collaboratori e dal Direttore sanitario;

b) La seconda, all'Organo amministrativo e all'organo di Controllo, in caso di gravi violazioni dell'Organo dirigente dell'Ente o del Presidente dell'Organo amministrativo o anche di un solo componente;

c) La terza, all'intero Organo amministrativo, in caso di violazioni dell'organo di Controllo.

L'OdV dell'Ente potrà essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi o potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello od a situazioni specifiche.

Ogni anno, l'OdV trasmette all'Organo amministrativo una relazione scritta in merito sull'attuazione del Modello presso l'Ente.


Le segnalazioni all'OdV devono contenere ogni elemento utile al fine della valutazione del comportamento nell'ambito del procedimento disciplinare. Le violazioni del Modello che l'OdV ritenga non rilevanti ai fini del Decreto Legislativo possono essere da questi archiviate con un atto scritto motivato.

6. Sistema disciplinare

6.1 Principi generali

Per garantire l'effettività del Modello è necessaria un'efficace azione dissuasiva da attuarsi tramite un sistema di sanzioni adeguatamente strutturato e definito. La buona definizione di tale sistema disciplinare costituisce un requisito necessario del Modello ai fini dell'esonero della responsabilità in capo all'Ente.

Il presente sistema disciplinare è adottato ai sensi dell'art. 6, comma secondo, lett. e) e dell'art. 7, comma quarto, lett. b) del Decreto Legislativo. Il sistema stesso è diretto a sanzionare il mancato rispetto dei principi di Comportamento e dei Protocolli che verranno inseriti nel Modello Organizzativo e, ai sensi dell'art. 2106 c.c., integra, per quanto non previsto e limitatamente alle fattispecie contemplate, i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) di categoria applicati al

 <p>Fondazione Don Carlo Zanoncello-O.N.L.U.S. Via G. Matteotti 2/a 24054 Calcio (BG)</p>	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO Ai sensi del D.lgs. 231/2001</p>	Edizione n.1 del 12/12/2014 Rev. 8 del 27.03.2024
		Pagina 35 di 101

personale dipendente le cui previsioni si intendono qui interamente richiamate.

L'irrogazione di sanzioni disciplinari per violazione dei Principi di Comportamento e dei Protocolli che verranno inseriti nel Modello Organizzativo prescinde dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale e dall'esito del conseguente giudizio per la commissione di uno dei reati previsti dal Decreto Legislativo. Il sistema disciplinare è soggetto a costante verifica e valutazione da parte dell'OdV e dal responsabile delle risorse umane, rimanendo quest'ultimo responsabile della concreta applicazione delle misure disciplinari dovute a infrazioni segnalate dall'OdV.

6.2 Violazioni


Le sanzioni potranno essere applicate nel caso di violazioni consistenti:

- Nel mancato rispetto dei principi di comportamento e dei protocollo indicati nel Modello Organizzativo;
- Nella mancata o non veritiera evidenza dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, di conservazione e di controllo degli atti relativi ai Protocolli, in modo da impedire la trasparenza e verificabilità della stessa;
- Nella violazione e/o nella elusione del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione, la distribuzione o l'alterazione della documentazione prevista dai protocolli ovvero nell'impedimento ai soggetti preposti e all'OdV del controllo o dell'accesso alle informazioni richieste ed alla documentazione;
- Nell'inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e al sistema delle deleghe;
- Nella omessa vigilanza da parte dei superiori gerarchici sui propri sottoposti circa la corretta e l'effettiva applicazione dei principi di comportamento e dei protocolli che verranno indicati nel Modello organizzativo;
- Nella omessa adozione delle misure di sicurezza antinfortunistiche previste dal Documento Valutazione dei Rischi;
- Nella omessa segnalazione all'OdV di notizie a violazioni del Modello.

L'elenco delle fattispecie è a titolo esemplificativo e non tassativo.

6.3 Criteri generali di irrogazione delle sanzioni

Nei singoli casi, il tipo e l'entità delle sanzioni specifiche verranno applicate in proporzione alla gravità delle mancanze e, comunque, in considerazione degli elementi di seguito elencati:

 <p>Fondazione Don Carlo Zanoncello-O.N.L.U.S. Via G. Matteotti 2/a 24054 Calcio (BG)</p>	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO Ai sensi del D.lgs. 231/2001</p>	Edizione n.1 del 12/12/2014 Rev. 8 del 27.03.2024
		Pagina 36 di 101

- Elemento soggettivo della condotta, a seconda del dolo o della colpa;
- Livello di responsabilità gerarchica e/o teorica;
- Presenza di circostanze aggravanti o attenuanti con particolare riguardo alla professionalità alle precedenti esperienze lavorative, alle circostanze in cui è stato commesso il fatto;
- Eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare la mancanza;
- Comportamenti che possono compromettere, sia pure a livello potenziale, l'efficacia del Modello Organizzativo.

Qualora con un solo atto siano state commesse più infrazioni, punite con sanzioni diverse, potrà essere applicata la sanzione più grave.

L'eventuale irrogazione della sanzione disciplinare, prescindendo dall'eventuale instaurazione del procedimento e/o dall'esito dell'eventuale giudizio penale, dovrà essere, per quanto possibile, ispirata ai principi di tempestività.


6.4 Violazioni del personale dipendente

La violazione da parte dei Dipendenti e dei Medici soggetti al CCNL delle singole regole comportamentali di cui al presente Modello costituisce illecito disciplinare.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi di detti lavoratori, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili, sono quelli previsti dall'apparato sanzionatorio del CCNL e precisamente:

- Richiamo verbale;
- Richiamo scritto;
- Multa non superiore all'importo di quattro ore della retribuzione;
- Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni;
- Licenziamento (anche, se necessaria, previa sospensione cautelare).

Restano ferme e si intendono qui richiamate, tutte le previsioni di cui al CCNL, tra cui la necessità che:

 <p>Fondazione Don Carlo Zanoncello-O.N.L.U.S. Via G. Matteotti 2/a 24054 Calcio (BG)</p>	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO Ai sensi del D.lgs. 231/2001</p>	Edizione n.1 del 12/12/2014
		Rev. 8 del 27.03.2024
		Pagina 37 di 101

- La contestazione disciplinare sia inviata al lavoratore non oltre il termine di trenta giorni dal momento in cui gli organi direttivi sanitari ed amministrativi hanno avuto effettiva conoscenza della mancanza commessa;
- Il provvedimento disciplinare non sia adottato dal datore di lavoro oltre il termine di trenta giorni dalla presentazione della deduzione da parte del lavoratore;
- Il predetto termine di trenta giorni rimanga sospeso nel caso in cui il dipendente richieda di essere ascoltato di persona unitamente al rappresentante sindacale, riprendendo poi a decorrere detto termine ab initio per ulteriori trenta giorni dalla data in cui le parti si saranno incontrate per discutere della contestazione;
- Sia rispettato il principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, in relazione alla gravità della mancanza e pertanto, che il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni siano determinati in relazione ai seguenti criteri generali di cui al CCNL.

6.5 Violazioni dell'Organo amministrativo

Le violazioni del Modello Organizzativo commesse da un membro dell'Organo amministrativo sono applicate dall'Organo stesso che potrà applicare liberamente le opportune misure di tutela nell'ambito di quelle previste dalla vigente normativa.

6.6 Violazioni dell'Organo di Controllo


In caso di violazione del presente Modello da parte dell'Organo di Controllo, l'OdV informa l'Organo amministrativo il quale prenderà gli opportuni provvedimenti.

6.7 Violazioni dei consulenti o dei collaboratori o dei fornitori

Nei confronti dei collaboratori, consulenti o fornitori dell'Ente che abbiano posto in essere violazioni di una o più norme del Modello Organizzativo, potrà essere disposta la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Resta salva, in ogni caso, l'eventuale richiesta da parte dell'Ente del risarcimento dei danni subiti.

Indipendentemente dall'applicazione della sanzione è fatta, comunque, salva la facoltà dell'ente di proporre le azioni di responsabilità e/o risarcitorie.

 <p>Fondazione Don Carlo Zanoncello-O.N.L.U.S. Via G. Matteotti 2/a 24054 Calcio (BG)</p>	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO Ai sensi del D.lgs. 231/2001</p>	<p>Edizione n.1 del 12/12/2014 Rev. 8 del 27.03.2024 Pagina 38 di 101</p>
--	--	---

Allegato A

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1- Reati

1.1 Malversazione a danno dello stato (art. 316 bis c.p.)


Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Il reato si concretizza se sono stati concessi finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea e non si siano utilizzate le somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta criminale è costituita nell'aver distratto, anche in parte, la somma ottenuta).

1.2 Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.)

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati e altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei a tre anni.

Il reato si concretizza nei casi in cui si ottengano, dallo Stato, da altri Enti Pubblici o dall'unione Europea dei contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni senza averne diritto, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione delle dovute informazioni. Diversamente da quanto visto in merito all'art. 316 bis, non rileva la destinazione dei finanziamenti pubblici erogati, poiché il reato si consuma al momento del loro ottenimento indebito. Tale reato ha natura residuale e si configura solo qualora la condotta non rappresenti i connotati del più grave reato di truffa aggravata ai danni dello Stato ex art. 640 bis c.p.

 <p>Fondazione Don Carlo Zanoncello-O.N.L.U.S. Via G. Matteotti 2/a 24054 Calcio (BG)</p>	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO Ai sensi del D.lgs. 231/2001</p>	Edizione n.1 del 12/12/2014 Rev. 8 del 27.03.2024
		Pagina 39 di 101

1.3 Truffa (art. 640 comma 2 n. 1 c.p.)

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto in danno dello Stato o altro Ente pubblico o della Comunità Europea.

Il reato si concretizza se taluno, con artifici o raggiri e in tal modo inducendo taluno in errore, consegue un ingiusto profitto a danno dello stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea. Ad esempio questo reato si realizza allorchè nella predisposizione di documenti per la partecipazione a procedure di gara si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere, creando documenti falsi, al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

1.4 Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)


Quando il fatto di cui all'art. 640 riguardi contributi, finanziamenti, mutui, agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi ad erogati da parte dello stato o altro ente pubblico.

Il reato si concretizza qualora gli artifici o raggiri abbiano ad oggetto finanziamenti pubblici, comunque denominati, erogati dallo Stato, da altri Enti Pubblici o dall'Unione Europea.

1.5 Frode Informatica in danno dello stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.)

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 ad euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 ad euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.

L'art. 24 del decreto considera il reato che si concretizza nel procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno allo Stato o ad altro Ente pubblico, tramite due diverse condotte criminali alternative:

 <p>Fondazione Don Carlo Zanoncello-O.N.L.U.S. Via G. Matteotti 2/a 24054 Calcio (BG)</p>	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO Ai sensi del D.lgs. 231/2001</p>	Edizione n.1 del 12/12/2014 Rev. 8 del 27.03.2024
		Pagina 40 di 101

- L'alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico: tale formula ricomprende qualunque condotta avente ad oggetto la componente meccanica o logica del sistema e che incida sul processo di elaborazione dei dati, ovvero su quello di trasmissione degli stessi;
- L'intervento, attuato senza averne diritto e in qualsiasi modo, su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico: questa previsione ovviamente ricomprende tutti casi di manipolazione dell'input, del programma, o dell'output del sistema.

1.6 Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.)


Il pubblico ufficiale, che per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino ad un anno.

La corruzione è reato costituito da un accordo criminale che si concretizza quando un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio si fa dare o promettere, per sé o per altri, denaro o altra utilità per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio ovvero per compiere atti contrari ai suoi doveri di ufficio generando in tal modo una illegittima utilità per l'offrente. La corruzione è un reato proprio a concorso necessario, che strutturalmente richiede la presenza di due o più persone, di cui almeno una rivesta la qualità di un pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio; rispetto alla corruzione impropria, tuttavia, l'incaricato di un pubblico servizio risponde solo qualora ricopra la qualità di pubblico impiegato (art. 320),. La condotta sanzionata consiste, per il soggetto qualificato, nel ricevere o accettare la promessa di denaro o altra utilità; specularmente, per il soggetto privato, nel dare o promettere il denaro o altra utilità.

1.7 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 e 319 bis c.p.)

Il pubblico ufficiale che per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art.319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

 <p>Fondazione Don Carlo Zanoncello-O.N.L.U.S. Via G. Matteotti 2/a 24054 Calcio (BG)</p>	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO Ai sensi del D.lgs. 231/2001</p>	Edizione n.1 del 12/12/2014 Rev. 8 del 27.03.2024
		Pagina 41 di 101

Il reato di corruzione si commette anche per omissione o ritardo o per aver omesso o ritardato un atto dovuto d'ufficio o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio.

1.8 Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)


Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

Il reato si concretizza nel caso in cui taluno offra o prometta ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio denaro o altra utilità al fine di favorire o danneggiare una controparte in un processo civile, penale o amministrativo.

1.9 Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un servizio pubblico ad omettere od a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate nell'articolo 318. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Il reato si concretizza se, in presenza di una offerta finalizzata alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuta l'offerta illecitamente avanzatogli.

 <p>Fondazione Don Carlo Zanoncello-O.N.L.U.S. Via G. Matteotti 2/a 24054 Calcio (BG)</p>	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO Ai sensi del D.lgs. 231/2001</p>	<p>Edizione n.1 del 12/12/2014 Rev. 8 del 27.03.2024 Pagina 42 di 101</p>
--	--	---

1.10 Concussione (art. 317 c.p.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.

Il reato si concretizza nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua autorità, costringa o induca taluno a dare o promettere indebitamente, a sé o ad altri, denaro o altra utilità. La responsabilità dell'ente potrà ravvisarsi solo nei casi in cui un dipendente o altro soggetto della Società, nell'interesse o a vantaggio della stessa, concorra nel reato del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, che approfittando della loro posizione, esigano prestazioni non dovute.

1.11 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 e 321.)

Le disposizioni dell'art. 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di un pubblico impiegato.


Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319 bis, nell'articolo 319 ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

Il reato di corruzione si applica anche all'incaricato di un pubblico servizio. Le pene relative ai reati di corruzione si applicano anche ai corruttori.

1.12 Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

Il reato è del tutto simile al reato di concussione. Esso si concretizza quando un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio avvalendosi del suo status costringe taluno a dare o promettere denaro o altra utilità. Mentre la 'condotta costrittiva' (articolo 317 del c.p.) consiste in una coazione psichica che pur non eliminandola del tutto, condiziona gravemente la libertà di autodeterminazione del soggetto passivo, la 'condotta induttiva' (articolo 319-quater del c.p.) si riferisce a ipotesi di

 <p>Fondazione Don Carlo Zanoncello-O.N.L.U.S. Via G. Matteotti 2/a 24054 Calcio (BG)</p>	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO Ai sensi del D.lgs. 231/2001</p>	<p>Edizione n.1 del 12/12/2014 Rev. 8 del 27.03.2024 Pagina 43 di 101</p>
--	--	---

pressione psichica sulla vittima più blanda della costrizione (persuasione, ostruzionismo, silenzio antidoveroso), che sia pure non estrinsecandosi in minacce esplicite, convincano il privato a dare o promettere l'indebito ('l'induzione per persuasione'); nonché a ipotesi in cui il privato sia determinato a dare o promettere l'indebito da un comportamento fraudolento o ingannatorio del soggetto pubblico essendo però consapevole del carattere indebito della prestazione, e sempre che egli non si possa sottrarre, se non a pena di conseguenze gravemente negative, alla indebita richiesta (cosiddetta induzione ingannatoria).


2. Aree a rischio

La Pubblica amministrazione

Il D.lgs. 165/2001 in tema di "Norme generali e ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" definisce come amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni della Stato. Richiamando tale normativa si può cercare di fornire una classificazione, anche se a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo.

Tra i soggetti della Pubblica Amministrazione si possono elencare i seguenti Enti:

- Enti e amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo, quali:
 - Ministeri, Camera e Senato;
 - Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas;
 - Autorità Garante per la protezione dei dati personali;
 - Agenzia delle Entrate e Banca d'Italia;
 - Dipartimento Politiche Comunitarie;
 - Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
 - Consob.
- Regioni, Province Comuni;
- Comunità montane e loro consorzi e associazioni;
- Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni;
- Tutti gli Enti Pubblici non economici nazionali, regionali e locali (INPS, INAIL, ISTAT, ENASARCO, CNR, INPDAP, INPDAP, CNR);
- ASL;

 <p>Fondazione Don Carlo Zanoncello-O.N.L.U.S. Via G. Matteotti 2/a 24054 Calcio (BG)</p>	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO Ai sensi del D.lgs. 231/2001</p>	Edizione n.1 del 12/12/2014 Rev. 8 del 27.03.2024
		Pagina 44 di 101


- Enti e Monopoli di Stato;
- Istituti e scuole di ordine e grado e istituzioni educative;
- RAI

Gli incaricati di un pubblico servizio sono, invece, definiti dall'art. 358 c.p. come 'coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio', con ciò dovendosi intendere 'un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale'.

Per una più precisa comprensione del significato da attribuire ai criteri astrattamente fissati dalla legge, appare conveniente fornire un quadro sintetico dell'elaborazione giurisprudenziale in tema di qualifiche soggettive degli operatori sanitari.

In particolare, dalla Giurisprudenza in materia, sono stati ritenuti pubblici ufficiali:

- Il medico specialista convenzionato con l'Usl (rispetto alla compilazione della cartella clinica, di ricette, impegnative di cura, ricovero e attestazioni di malattia);
- Il medico che presta opera libero-professionale, in virtù di un rapporto di natura privatistica, presso una Istituzione sanitaria privata accreditata con il SSN (poiché, per il tramite della struttura privata, concorre alla formazione e manifestazione della volontà della pubblica amministrazione in materia di pubblica assistenza sanitaria, esercitando poteri autoritativi in sua vece, nonché poteri certificativi);
- Il responsabile di un laboratorio o gabinetto radiologico o poliambulatorio convenzionato con il SSN (relativamente alla redazione dei prospetti riepilogativi delle prestazioni eseguite, trasmessi mensilmente alla USL);
- Il medico che compie l'accertamento di morte;
- Il direttore amministrativo della ASL;
- I componenti del consiglio di amministrazione di un ente ospedaliero (quando concorrono a formare le deliberazioni nelle materie ad esso riservate da norme di diritto pubblico);
- Il medico che svolge le funzioni previste dagli artt. 4 e 5 della legge n. 194/1978 sull'interruzione della gravidanza;
- Il medico di guardia;

 <p>Fondazione Don Carlo Zanoncello-O.N.L.U.S. Via G. Matteotti 2/a 24054 Calcio (BG)</p>	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO Ai sensi del D.lgs. 231/2001</p>	Edizione n.1 del 12/12/2014 Rev. 8 del 27.03.2024
		Pagina 45 di 101

- L'ostetrica (in relazione alla procedura di ammissione all'intervento di interruzione volontaria di gravidanza).

Il Pubblico Ufficiale e l'incaricato di Pubblico Servizio

Tra le persone fisiche che operano per la P.A. , assumono particolare rilievo (in particolare per i reati considerati dall'art. 25 D.Lgs. 231/2001), le figure del Pubblico Ufficiale e dell'incaricato di Pubblico Servizio.


Ai sensi dell'art. 357, 1° comma c.p. 'sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa'. Il 2° comma della medesima disposizione non si pone una questione interpretativa quanto all'individuazione della funzione legislativa e giudiziaria, poiché coloro che la svolgono sono, nel nostro ordinamento, un numero chiuso.

Tale norma, si limita a definire la più problematica funzione amministrativa, precisando che è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

Sono stati considerati incaricati di un pubblico servizio:

- L'infermiere che svolge funzioni paramediche e l'infermiere professionale;
- Il tecnico di radiologia;
- L'ausiliario sociosanitario specializzato;
- Il dipendente dell'ASL addetto a mansioni esattoriali e di controllo delle certificazioni mediche;
- L'addetto alla riscossione dei ticket;
- Il gestore di una tesoreria della USL;
- L'autista di un'ambulanza di proprietà di una società autorizzata al servizio di pronto soccorso come ausiliaria della protezione civile provinciale;
- Il farmacista (sia esso convenzionato o meno con il SSN):

L'analisi dell'attività svolta dall'Ente ha individuato le seguenti aree operative nelle quali potenzialmente sussiste il rischio di accadimento dei reati precedentemente elencati:

 <p>Fondazione Don Carlo Zanoncello-O.N.L.U.S. Via G. Matteotti 2/a 24054 Calcio (BG)</p>	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO Ai sensi del D.lgs. 231/2001</p>	<p>Edizione n.1 del 12/12/2014 Rev. 8 del 27.03.2024 Pagina 46 di 101</p>
--	--	---

- Le attività di carattere socio-sanitario o socio-assistenziale con degenza piena;
- Le attività di carattere assistenziale in regime diurno;
- Le attività di carattere sanitario in regime ambulatoriale;
- Le attività di carattere socio-assistenziale o socio-sanitario integrate;
- Le attività di formazione e qualificazione del personale;
- Le attività di ricerca;
- Le attività di gestione dei farmaci;
- Le attività di gestione patrimoniale.

Lo svolgimento delle suddette attività comporta la possibilità di accadimento dei reati descritti in precedenza nella duplice ipotesi:

- A) Quando l'Ente viene in rapporto con la P.A. (Regione, ATS, ecc.);
B) Quando esso stesso eserciti un Pubblico Servizio.

Quanto al caso sub A)

Il rischio è rappresentato dalla teorica possibilità di comportamenti diretti a condizionare l'azione della P.A. allo scopo di consentire all'Ente di conseguire vantaggi non spettanti o di rimuovere ostacoli ed adempimenti dovuti.


Le aree a rischio reato possono raggrupparsi nelle seguenti potenziali trasgressioni.

1) Rapporti con la P.A. connessi all'ottenimento di accreditamenti, autorizzazioni ed altri titoli abilitativi all'esercizio di attività.

Il rischio è collegato alla possibilità di comportamenti fraudolenti diretti ad ottenere accreditamenti, autorizzazioni ed altri assenti amministrativi occorrenti per lo svolgimento delle attività istituzionali in assenza dei requisiti o dei presupposti occorrenti.

2) Rapporti con la P.A. connessi allo svolgimento delle attività di assistenza sanitaria, di assistenza socio-sanitaria, di assistenza sociale, di ricerca, di formazione e di istruzione e alla gestione dei ricoveri e delle prestazioni da fatturare.

Il rischio è collegato alla produzione di false attestazioni sulle prestazioni fornite o per impropria applicazione alle prestazioni di tariffe non pertinenti o per altre indicazioni improprie volte alla manipolazione della consistenza e della natura delle prestazioni rese a

 <p>Fondazione Don Carlo Zanoncello-O.N.L.U.S. Via G. Matteotti 2/a 24054 Calcio (BG)</p>	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO Ai sensi del D.lgs. 231/2001</p>	Edizione n.1 del 12/12/2014 Rev. 8 del 27.03.2024
		Pagina 47 di 101

vista del conseguimento di vantaggi economici non spettanti.

3) Consulenze

Il rischio è collegato ad un eventuale uso improprio dell'affidamento di consulenze o di incarichi per attribuire vantaggi a favore di soggetti pubblici con lo scopo di potenzialmente condizionarne il grado di imparzialità e obiettività.

4) Adempimenti amministrativi, fiscali e previdenziali

Il rischio è collegato alla possibilità di comportamenti diretti a condizionare l'azione della P.A. in occasione dell'espletamento degli adempimenti amministrativi fiscali e previdenziali, come ad esempio nei contatti con Uffici o in occasione di verifiche ed ispezioni allo scopo di far conseguire all'Ente vantaggi non spettanti o di rimuovere ostacoli ed adempimenti dovuti.

Quanto al caso sub B)

Il rischio è collegato alla possibilità che comportamenti in violazione delle norme di legge, di regolamento o dei codici di deontologia professionale destinate a far conseguire all'Ente profitti e vantaggi non dovuti.


3. Regole di comportamento

I Destinatari sono:

- I membri dell'Organo Amministrativo con funzioni operative
- L'Organo dirigente
- I Dirigenti ed i loro sottoposti
- Tutti i soggetti terzi che agiscono in nome e per conto dell'Ente e hanno rapporti con la PA

Essi devono osservare le seguenti regole:


- Ogni attività autorizzata deve essere registrata, conservata e verificabile con immediatezza;
- Ogni procedura deve essere suddivisa in fasi e deve di norma essere affidata a più di un operatore rivedendo che nessuno possa evitare la verifica da parte di altri soggetti; preposti al controllo;

 <p>Fondazione Don Carlo Zanoncello-O.N.L.U.S. Via G. Matteotti 2/a 24054 Calcio (BG)</p>	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO Ai sensi del D.lgs. 231/2001</p>	<p>Edizione n.1 del 12/12/2014 Rev. 8 del 27.03.2024 Pagina 48 di 101</p>
--	--	---


- Ogni documento rilevante, rappresentativo di un fatto accaduto e/o di una valutazione operata, deve essere sottoscritto da chi lo ha formato;
- Nel caso si concretizzino criticità o situazioni di conflitto di interesse nell'ambito del rapporto con la P.A., l'interessato deve informare il proprio Responsabile e l'Organismo di Vigilanza;
- Tutti coloro i quali effettivamente intrattengono rapporti con la P.A. per conto dell'Ente (dipendenti, organi sociali, soggetti esterni quali collaboratori o consulenti, ecc.) devono essere formalmente investiti di tale ruolo mediante il conferimento dello specifico potere dall'Ente (con apposita delega per dipendenti e organi sociali ovvero nel relativo contratto per gli altri soggetti). Ove necessario, a tali soggetti sarà lasciata anche specifica procura scritta;
- Negli incarichi di consulenza e prestazioni professionali che prevedono lo svolgimento di attività 'sensibili' per l'Ente ovvero rapporti o contatti con la P.A. per suo conto, si devono inserire clausole standard, che regolino le conseguenze alla violazione delle norme di cui al Decreto.

In particolare, tali clausole contrattuali, devono prevedere l'impegno a osservare la normativa di cui al Decreto, principi etico/comportamentali cui l'Ente si ispira. I consulenti e professionisti dovranno impegnarsi ad astenersi da qualunque comportamento idoneo a realizzare le ipotesi di reato, prendendo atto del fatto che l'inosservanza di tale impegno potrà essere considerato dall'Ente un inadempimento grave degli obblighi del contratto e motivo di risoluzione dello stesso;

- E' vietato presentare dichiarazioni false a enti pubblici nazionali, regionali, comunali o comunitari al fine di ottenere il rilascio, rinnovo o mantenimento di licenze, concessioni o autorizzazioni;
- E' vietato elargire omaggi o regali che eccedano le normali pratiche di cortesia, o comunque destinati ad acquisire benefici e/o favori nello svolgimento dell'attività dell'Ente. Sono consentiti solo gli omaggi che si caratterizzano per l'esiguità del loro valore, o perché volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale o in occasione di festività tradizionali;
Sono comunque sempre vietati quelli effettuati a funzionari pubblici italiani ed esteri o a loro familiari, che possano influenzare l'indipendenza del loro giudizio o attribuire all'ente un vantaggio non spettante.
- E' vietato destinare le somme ricevute da organismi pubblici, a titoli di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- Deve essere predisposto un adeguato sistema di rendicontazione che consenta la tracciabilità dell'effettiva utilizzazione dei fondi ottenuti con erogazioni, contributi o finanziamenti pubblici;

 <p>Fondazione Don Carlo Zanoncello-O.N.L.U.S. Via G. Matteotti 2/e 24054 Calcio (BG)</p>	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO Ai sensi del D.lgs. 231/2001</p>	Edizione n.1 del 12/12/2014 Rev. 8 del 27.03.2024
		Pagina 49 di 101

- Nell'eventualità che l'Ente subisca ispezioni giudiziarie, tributarie o amministrative al procedimento di ispezione dovranno partecipare i soggetti a ciò specificatamente delegati e dovranno essere redatti e conservati gli appositi verbali. Qualora l'ispezione si concluda con evidenti criticità, il verbale conclusivo dovrà essere trasmesso all'OdV;
- Gli incassi ed i pagamenti devono, di regola essere eseguiti tramite operazioni tipiche degli Istituti bancari o postali e possono essere effettuati solo da soggetti ai quali sono attribuite tali funzioni.
- Il denaro contante deve essere conservato a cura di un soggetto preventivamente individuato;
- Sono vietati i pagamenti in natura o in contanti per un importo uguale o superiore a 1.000,00 euro;
- La concessione agli utenti/pazienti/ospiti di pagamenti differenziati o agevolati deve avvenire sulla base delle valutazioni di merito assunte secondo le procedure in essere, mentre i passaggi a perdita dei crediti devono essere sottoposti alla delibera dell'organo amministrativo;
- E' vietato fatturare operazioni inesistenti, prestazioni mai effettuate o prestazioni maggiori o diverse da quelle realmente erogate nei confronti del Servizio Sanitario nazionale o della Pubblica Amministrazione in genere;
- E' vietato procurarsi ingiusti profitti con artifici e raggiri a danno del servizio Sanitario Nazionale, specie se i fatti delittuosi riguardano remunerazioni, contributi, finanziamenti;
- E' vietato sviare l'utenza verso strutture private al fine di far conseguire all'Ente vantaggi non spettanti;
- E' vietato effettuare valutazioni mediche, fisioterapiche o infermieristiche che siano ingiustificate e/o eccessive, al fine di attribuire agli ospiti/utenti/pazienti classi di appartenenza cui corrisponde una remunerazione non spettante;
- E' vietato ricevere o accettare da pazienti, ospiti o da loro famigliari o altri, denaro o vantaggi non dovuti in relazione alle prestazioni effettuate;
- E' vietato assumere comportamenti che integrino gli estremi di illeciti amministrativi dipendenti da reato che comportino interesse o vantaggio per l'Ente;
- Qualsiasi deroga alle regole di cui sopra dovrà essere specificatamente approvata dall'Organo amministrativo dell'Ente, producendo adeguata documentazione e dandone informativa all'OdV;

 <p>Fondazione Don Carlo Zanoncello-O.N.L.U.S. Via G. Matteotti 2/a 24054 Calcio (BG)</p>	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO Ai sensi del D.lgs. 231/2001</p>	<p>Edizione n.1 del 12/12/2014 Rev. 8 del 27.03.2024 Pagina 50 di 101</p>
--	--	---

Allegato B

REATI SOCIETARI

Nel presente allegato vengono trattati i reati societari così come individuati dal decreto legislativo dell'11 aprile 2002, n. 61 art. 3, dal titolo 'Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali'.


1.1 Elenco reati

1.1 False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per gli altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrativi dalla società per conto di terzi. La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento. In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

1.2 False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.)

Gli amministratori, direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili Societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale

 <p>Fondazione Don Carlo Zanoncello-O.N.L.U.S. Via G. Matteotti 2/a 24054 Calcio (BG)</p>	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO Ai sensi del D.lgs. 231/2001</p>	Edizione n.1 del 12/12/2014 Rev. 8 del 27.03.2024
		Pagina 51 di 101


essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionando un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee. Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio. La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori. Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distribuzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo. La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento. In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta. Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.

Il reato si concretizza in due modi possibili:

- Nel primo (art. 2621 c.c.) la fattispecie è di pericolo ed è costruita come una contravvenzione dolosa;
- Il secondo (art. 2622 c.c.) la fattispecie è costruita come reato di danno.

Le due diverse fattispecie si concretizzano nell'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti e circostanze non

 <p>Fondazione Don Carlo Zanoncello-O.N.L.U.S. Via G. Matteotti 2/a 24054 Calcio (BG)</p>	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO Ai sensi del D.lgs. 231/2001</p>	<p>Edizione n.1 del 12/12/2014 Rev. 8 del 27.03.2024 Pagina 52 di 101</p>
--	--	---

vere che possano generare un errore di valutazione nei destinatari della situazione economica, patrimoniale o finanziaria dell'Ente.

I connotati principali della condotta sono:

- La condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- Le informazioni false od omesse devono essere importanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria dell'Ente.

Vi è poi un'importante causa esimente:

La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico d'esercizio al lordo delle imposte non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%; in ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che singolarmente considerate differiscono in misura non superiore al 10% di quella corretta.

Soggetti attivi del reato sono Amministratori, Direttori generali, i Sindaci e i Liquidatori (reato proprio); il reato non è invece configurabile se commesso da subalterni e manca la partecipazione cosciente e volontaria da parte dei soggetti 'qualificati'.

1.3 Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Gli amministratori che occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Intermediazione finanziaria).

Il reato si caratterizza nell'occultare documenti, impedire o comunque ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite agli organi sociali.

Il reato, imputabile esclusivamente agli Amministratori, è punito più gravemente se la condotta ha causato un danno.



1.4 Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Gli amministratori che fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simultaneamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Il reato si caratterizza quando viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della Società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della Società, nel caso di trasformazione.

1.5 Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Gli amministratori che fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simultaneamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La condotta penalmente rilevante prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.


1.6 Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili che non possono, per legge, essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino a un anno. La restituzione degli utili o la ricostruzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

La condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. Si noti che la restituzione degli utili o la ricostruzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

1.7 Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Gli amministratori che fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per

 <p>Fondazione Don Carlo Zanoncello-O.N.L.U.S. Via G. Matteotti 2/a 24054 Calcio (BG)</p>	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO Ai sensi del D.lgs. 231/2001</p>	<p>Edizione n.1 del 12/12/2014 Rev. 8 del 27.03.2024</p> <hr/> <p>Pagina 54 di 101</p>
--	--	--

legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che fuori dai casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostruiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

2. Aree a rischio

Considerazioni preliminari

La natura stessa dell'ente farebbe ritenere non applicabili nel caso tutti i reati non applicabili. I reati societari, infatti, normalmente presuppongono l'esistenza di una struttura societaria, si noti ad esempio l'articolo 11 della legge 3/10/01 n. 366 e l'art. 3 del D.L.gvo 11/4/2002 n. 61 espressamente fanno riferimento alle 'società commerciali' o alle 'società'.

Inoltre i medesimi reati richiedono alcune strutture organizzative tipiche della forma societaria (es Soci o Assemblea), non sussistenti nell'ambito dell'ente.


Tuttavia non è possibile escludere del tutto la applicabilità di reati societari.

Infatti si è formato e si sta consolidando un indirizzo giurisprudenziale diretto ad affermare che alcune regole, ancorché formalmente collocate nell'ambito della materia societaria, costituiscono, in realtà, principi generali applicabili a tutte le persone giuridiche, ovviamente in presenza di analoghi presupposti sostanziali. Talvolta, poi, alcune disposizioni nate nel diritto penale societario sono espressamente riferite, oltreché alle Società, anche agli 'Enti' (es: articolo 2638 in tema di Vigilanza e Controlli). Alla luce di tali indirizzi non sono certo applicabili, al settore dell'ente, proprio per la mancanza di presupposti sostanziali, le regole dettate per i reati di cui ai seguenti articoli:

- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c. c.);
- Ripartizione illegale di riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni (art. 2628 c.c.);
- Illecita influenza sull'Assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Per i seguenti reati, invece, qualche pericolo può essere ipotizzato sia pure sotto certi presupposti e circostanze:

- False comunicazioni sociali in danno dei creditori (art. 2622 c.c);
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio della vigilanza (art. 2638)

 <p>Fondazione Don Carlo Zanoncello-O.N.L.U.S. Via G. Matteotti 2/a 24054 Calcio (BG)</p>	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO Ai sensi del D.lgs. 231/2001</p>	Edizione n.1 del 12/12/2014 Rev. 8 del 27.03.2024
		Pagina 55 di 101

Le aree di attività considerate più specificatamente a rischio in relazione ai reati societari sopra enunciati sono le seguenti:

- Tenuta contabilità generale;
- Predisposizione documentazione e informazioni relative all'attività dell'Ente;
- Gestione dei rapporti con l'Organo di Controllo;
- Predisposizione di documentazione e dati per Enti e autorità pubbliche;
- Gestione rapporti istituzionali e pubbliche relazioni;
- Gestione operazioni straordinarie

Il reato 'corruzione tra privati' richiede un particolare approfondimento al fine di analizzare la fattispecie nel contesto concreto dell'Ente. Qualora i soggetti apicali siano destinatari dell'attività corruttiva ossia coloro che a seguito della dazione o della promessa di danaro o altra utilità, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti il loro ufficio sarà ben difficile immaginare che tali atti possano produrre un interesse o vantaggio per l'ente, ben più probabile sarà immaginare che tali atti possano giovare all'interesse proprio dei soggetti stessi o di soggetti terzi. Ne consegue che la responsabilità dell'Ente ben difficilmente potrà manifestarsi.

Nel caso in cui, invece, il soggetto apicale assuma il ruolo del corruttore ossia colui che dà o promette denaro o altra utilità alle persone suindicate al fine di agevolare gli interessi dell'ente sicuramente potrà concretizzarsi una responsabilità per l'Ente in quanto da tale azione corruttiva 'attiva' ne ha tratto beneficio. Per il modo in cui si concretizza e per il processo che coinvolge si ritiene che siano efficaci quali norme di contrasto anche quelle previste nell'allegato relativo ai reati verso la Pubblica Amministrazione.


3. Regole di comportamento

I Destinatari sono:


- I membri dell'Organo amministrativo con funzioni operative
- L'Organo dirigente
- I Dirigenti ed i loro sottoposti che operano nell'area amministrativa
- Tutti i soggetti terzi

Essi sono tenuti ad osservare le seguenti regole:

- Tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni, in modo da fornire ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Ente;
- Tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, al fine di garantire la tutela del patrimonio dell'Ente;

	<p>Fondazione Don Carlo Zanoncello-O.N.L.U.S. Via G. Matteotti 2/a 24054 Calcio (BG)</p>	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO Ai sensi del D.lgs. 231/2001</p>	<p>Edizione n.1 del 12/12/2014 Rev. 8 del 27.03.2024</p> <hr/> <p>Pagina 56 di 101</p>
---	---	--	---

- Osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità del patrimonio e agire sempre nel rispetto delle procedure interne che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- Assicurare il regolare funzionamento dell'Ente e dei suoi organi sociali, garantendo e agevolando ogni forma di controllo sulla gestione prevista dalla legge;
- Effettuare in modo tempestivo, corretta e buona fede tutte le comunicazioni

 <p>Fondazione Don Carlo Zanoncello-O.N.L.U.S. Via G. Matteotti 2/a 24054 Calcio (BG)</p>	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO Ai sensi del D.lgs. 231/2001</p>	Edizione n.1 del 12/12/2014
		<p>Rev. 8 del 27.03.2024</p> <hr/> <p>Pagina 57 di 101</p>

Allegato C

REATI CONTRO LE NORME ANTINFORTUNISTICHE E DI IGIENE SUL LAVORO (art. 25-septies del Decreto) MODELLO EX ART. 30 D.Lgs 81/08

1. Elenco reati


In reati in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro sono stati introdotti dall' **25-septies: Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.**

"1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. 2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. 3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi".

I reati previsti dall'art. 25-septies del Decreto in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro sono pertanto:

1.1 Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

"Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

 <p>Fondazione Don Carlo Zanoncello-O.N.L.U.S. Via G. Matteotti 2/a 24054 Calcio (BG)</p>	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO Ai sensi del D.lgs. 231/2001</p>	<p>Edizione n.1 del 12/12/2014 Rev. 8 del 27.03.2024 Pagina 58 di 101</p>
--	--	---

1) *soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici”.*

1.2 Lesioni personali

La lesione personale è gravissima e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

- a) *Una malattia certamente o probabilmente insanabile;*
- b) *La perdita di un senso;*
- c) *La perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;*
- d) *La deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso*

1.3 Lesioni personali colpose (art.590 c.p.)


Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a 309 euro. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 390 a euro 1.239. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro che abbiano determinato una malattia professionale.

Il reato si concretizza quando si cagiona ad altri per colpa una lesione personale grave e gravissima con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

La lesione personale è grave:

- *Se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un' incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;*
- *Se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;*

La lesione personale è gravissima se dal fatto deriva:


 <p>Fondazione Don Carlo Zanoncello-O.N.L.U.S. Via G. Matteotti 2/a 24054 Calcio (BG)</p>	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO Ai sensi del D.lgs. 231/2001</p>	Edizione n.1 del 12/12/2014 Rev. 8 del 27.03.2024
		Pagina 59 di 101

- Una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- La perdita di un senso;
- La perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- La deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso

Il quadro legislativo si è poi ampliato per effetto dell'art. 30 del D. Lgvo 81/2008 con cui si è esercitata la delega prevista dalla L. 123/2007 in materia di salute e di sicurezza sul lavoro; detto articolo 30 così recita:

1.4 Articolo 30- Modelli di organizzazione e di gestione (D.Lgs 81/2008)

1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:
 - Al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, 'agenti chimici, fisici e biologici';
 - Alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
 - Alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli apparati, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
 - Alle attività di sorveglianza sanitaria,
 - Alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
 - Alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istituzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
 - All'acquisizione di documentazione e certificazioni obbligatorie di legge;
 - Alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate
2. Il Modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di Registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1;
- c) Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un' articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;

 <p>Fondazione Don Carlo Zanoncello-O.N.L.U.S. Via G. Matteotti 2/a 24054 Calcio (BG)</p>	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO Ai sensi del D.lgs. 231/2001</p>	<p>Edizione n.1 del 12/12/2014 Rev. 8 del 27.03.2024 Pagina 60 di 101</p>
--	--	---

4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro ovvero, in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.
5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendali definiti conformemente alle linee guida UNI-INAIL, per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o dal British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui ai commi precedenti per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6;
6. L'adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al precedente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell'art. 11;


Le disposizioni elencate presentano innanzitutto alcuni caratteri peculiari:

- a) Sono presi in considerazione anche i reati semplicemente colposi e non solo i reati dolosi;
- b) Si prescinde dal normale requisito commesso a vantaggio dell'ente, apparendo possibile anche l'insorgenza di responsabilità in casi non accompagnati da un sicuro vantaggio a favore della stessa;
- c) Nel testo attuale dell'art. 25 septies appare chiara la responsabilità non solo per i casi di morte o di lesioni conseguenti alla violazione della normativa sulla prevenzione di infortuni sul lavoro, ma colpisce anche gli eventi conseguenti alla mancanza di tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- d) L'art. 30 del T.U. 81/2008 sembra delineare un contenuto legale necessario dei modelli organizzativi ai fini della loro efficacia esimente, diversamente da gli altri casi nei quali la legge lascia ai singoli Enti la libertà di elaborare a propria discrezione il modello organizzativo, con la sola generica indicazione di far sì che gli stessi risultino idonei a prevenire il pericolo di certi reati.

2. Aree a rischio

Il rischio dei reati descritti interessa tutte le aree in cui si esplica l'attività dell'Ente, in particolare, la non corretta gestione degli adempimenti in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro.

Si considera come aree a rischio ai fini dei reati in esame, tutte quelle descritte nel Documento di

 <p>Fondazione Don Carlo Zanoncello-O.N.L.U.S. Via G. Matteotti 2/a 24054 Calcio (BG)</p>	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO Ai sensi del D.lgs. 231/2001</p>	Edizione n.1 del 12/12/2014 Rev. 8 del 27.03.2024
		Pagina 61 di 101

Valutazione dei Rischi.

3. Regole di comportamento

I Destinatari sono:

Il Datore di Lavoro che è il responsabile finale, coadiuvato da:

- Responsabile del servizio Prevenzione e Protezione dell'Ente (RSPP);
- Addetto al Servizio Prevenzione e protezione (ASPP);
- Medico Competente (MC);
- Dirigenti Responsabili (art. 2 c1 lett. D TU);
- Preposti (art.2 c1 lett. E TU) (Responsabili Incendi e al Pronto Soccorso);
- Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS);
- Tutti i lavoratori


I Destinatari devono, ognuno secondo le proprie competenze, provvedere scrupolosamente ad applicare quanto disposto nel TUS ed in ogni altra normativa applicabile in materia di salute e sicurezza sul lavoro, attivandosi in modo concreto alla realizzazione di un sistema di prevenzione e protezione dagli infortuni sul lavoro che sia efficiente e realmente idoneo a prevenire i reati di cui all'art. 25 septies, d.lgs 231/2001).

I Destinatari devono provvedere, ognuno secondo delle proprie competenze e responsabilità, affinché siano rispettati gli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;

I destinatari devono provvedere, ognuno secondo delle proprie competenze e responsabilità, affinché siano svolte le attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

I destinatari devono provvedere, ognuno secondo delle proprie competenze e responsabilità, affinché siano espletate le attività di sorveglianza sanitaria;

I destinatari devono provvedere, ognuno secondo delle proprie competenze e responsabilità, affinché siano eseguite e attività di informazione e formazione dei lavoratori;

 <p>Fondazione Don Carlo Zanoncello-O.N.L.U.S. Via G. Matteotti 2/a 24054 Calcio (BG)</p>	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO Ai sensi del D.lgs. 231/2001</p>	<p>Edizione n.1 del 12/12/2014 Rev. 8 del 27.03.2024 Pagina 62 di 101</p>
--	--	---

I destinatari devono provvedere, ognuno secondo delle proprie competenze e responsabilità, affinché siano eseguite le attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;

I destinatari devono provvedere, ognuno secondo delle proprie competenze e responsabilità, affinché siano espletate le attività relative alla acquisizione di documentazione e certificazione obbligatorie di legge;

I destinatari devono provvedere, ognuno secondo le proprie competenze e responsabilità, affinché siano eseguite le verifiche periodiche delle applicazioni dell'efficacia delle procedure adottate;


I destinatari devono provvedere, ognuno secondo delle proprie competenze e responsabilità, affinché siano eseguite iniziative di informazione e di aggiornamento in tema di misure per la prevenzione degli eventi che possono esplicare effetti nocivi sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori;

I destinatari devono provvedere, ognuno secondo delle proprie competenze e responsabilità, affinché siano comunicati prontamente alle strutture individuate a norma di legge e/o internamente (es: Preposti e Dirigenti) eventuali segnali e/o eventi di rischio indipendentemente dalla loro gravità;

I destinatari devono provvedere, ognuno secondo delle proprie competenze e responsabilità, affinché sia continuamente aggiornato l'insieme dei documenti ed il sistema di procure e deleghe in materia di sicurezza, prevenzione infortuni e igiene;

E' espressamente vietato agire in modo tale da causare comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-ssepties del D.lgs 231/2001);

L'OdV non assume responsabilità specifiche in ordine all'esecuzione diretta delle attività e dei controlli previsti in tema di adempimenti per norme in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro. Tuttavia è tenuto ad eseguire un monitoraggio di funzionalità dell'intero sistema preventivo adottato.

 <p>Fondazione Don Carlo Zanoncello-O.N.L.U.S. Via G. Matteotti 2/a 24054 Calcio (BG)</p>	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO Ai sensi del D.lgs. 231/2001</p>	Edizione n.1 del 12/12/2014 Rev. 8 del 27.03.2024
		Pagina 63 di 101

Allegato D

REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI

1. Elenco reati

Il D.lgs 231/01 ha recepito con la legge n. 48, art. 7, del 18 marzo 2008, pubblicata in G. U. n. 80 del 4 aprile 2008, la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, redatta a Budapest il 23 novembre 2001; conviene suddivisa nei seguenti quattro capitoli:

1. Misure normative di diritto penale sostanziale con la precisazione che le sanzioni da adottare da parte degli Stati devono essere effettive, proporzionate, dissuasive e comprendenti anche pene detentive;
2. Misure procedurali che riguardano il perseguimento dei reati contenuti nel capitolo primo;
3. Norme di coordinamento in tema di cooperazione internazionale;
4. Clausole finali

A seguito della ratifica ed esecuzione della Convenzione suddetta dopo l'art. 24 del D. Lgs 231/01 è stato inserito l'art. 24-bis 'Delitti informatici' e trattamento illecito di dati.


1.1 Documenti informatici (art. 491 bis c.p.)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. A tal fine per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificatamente destinati ad elaborarli.

La norma attribuisce rilevanza penale alla commissione di reati di falso, attraverso l'utilizzo di documenti informatici.

I reati di falso richiamati sono i seguenti:

- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c. p.);
- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 c. p.);
- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 c.p.);
- Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.);

 <p>Fondazione Don Carlo Zanoncello-O.N.L.U.S. Via G. Matteotti 2/a 24054 Calcio (BG)</p>	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO Ai sensi del D.lgs. 231/2001</p>	<p>Edizione n.1 del 12/12/2014 Rev. 8 del 27.03.2024 Pagina 64 di 101</p>
--	--	---

- Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 480 c.p.);
- Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 c.p.);
- Falsità materiale commessa da privato (art. 482 c.p.);
- Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.);
- Falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.);
- Falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.);
- Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato (art. 486 c.p.);
- Altre falsità in foglio firmato in bianco (art. 488 c.p.);
- Uso di atto falso (art. 489 c.p.);
- Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.);
- Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti (art. 492 c.p.);
- Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un pubblico servizio (art. 493 c. p.)


1.2 Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.)

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero, vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- 0) *Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 1) *Se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone ovvero se è palesemente armato;*
- 2) *Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.*

Qualora i fatti di cui ai commi primo o secondo riguardino sistemi informatici telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa, negli altri casi si procede d'ufficio.

Tale ipotesi di reato si realizza con l'introduzione abusiva in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero, vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escludere l'intruso.

 <p>Fondazione Don Carlo Zanoncello-O.N.L.U.S. Via G. Matteotti 2/a 24054 Calcio (BG)</p>	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO Ai sensi del D.lgs. 231/2001</p>	Edizione n.1 del 12/12/2014 Rev. 8 del 27.03.2024
		Pagina 65 di 101

1.3 Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.)

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164.

Il reato si concretizza se abusivamente si procuri, riproduca, diffonda, comunichi o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza o comunque fornisca indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

1.4 Detenzione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.)


Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

Il reato si concretizza da chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in essa contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o comunque, mette a disposizione di altri, apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

1.5 Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.)

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- 1. In danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da un altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;*

 <p>Fondazione Don Carlo Zanoncello-O.N.L.U.S. Via G. Matteotti 2/a 24054 Calcio (BG)</p>	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO Ai sensi del D.lgs. 231/2001</p>	Edizione n.1 del 12/12/2014 Rev. 8 del 27.03.2024
		Pagina 66 di 101

2. *Da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;*
3. *Da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato*

Il reato si concretizza nella fraudolenta intercettazione ovvero nell'impedimento o nell'interruzione di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi. La stessa pena si applica a chiunque riveli, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui punto precedente.

1.6 Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche (art. 617 quinquies c.p.)

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.

Il reato si concretizza quando si installano apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.


1.7 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.)

Chiunque distrugge, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui, ovvero programmi, informazioni o dati altrui è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre una o più delle circostanze di cui al secondo comma dell'articolo 635, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Il reato si concretizza nella distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui.

1.8 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità, è punito con la

 <p>Fondazione Don Carlo Zanoncello-O.N.L.U.S. Via G. Matteotti 2/a 24054 Calcio (BG)</p>	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO Ai sensi del D.lgs. 231/2001</p>	<p>Edizione n.1 del 12/12/2014 Rev. 8 del 27.03.2024 Pagina 67 di 101</p>
--	--	---

reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, la alterazione o la soppressione di informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1. del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema la pena è aumentata.

Il reato si concretizza nella commissione di un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

1.9 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.)


Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1. Del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Il reato si concretizza se, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis c.p., ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, si distrugge, danneggia, rendono, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o se ne ostacolano gravemente il funzionamento.

1.10 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.)

Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1. Del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Il reato si concretizza nella distruzione, danneggiamento, nel rendere in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o nell'ostacolare gravemente il funzionamento.

 <p>Fondazione Don Carlo Zanoncello-O.N.L.U.S. Via G. Matteotti 2/a 24054 Calcio (BG)</p>	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO Ai sensi del D.lgs. 231/2001</p>	Edizione n.1 del 12/12/2014
		<p>Rev. 8 del 27.03.2024</p> <hr/> <p>Pagina 68 di 101</p>

1.11 Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.)

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri un danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

Il reato si concretizza se colui che presta servizi di certificazione di firma elettronica, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero arrecare ad altri danno, viola obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

3. Aree a rischio

Tutte le aree operative ove si utilizzano servizi di informazione ovvero si abbia accesso a sistemi informatici e/o banche dati sono da ritenersi soggette al rischio.

4. Regole di comportamento

Si richiamano i principi del Codice etico, in particolare quanto disposto nel capitolo 'Sistemi informativi e diritto di autore'.

Inoltre si richiama il Documento Programmatico Sulla sicurezza (DPSS) redatto ai sensi dell'allegato B del D. lgs. N. 196 del 30 giugno 2003.


Tale documento infatti contiene principi e protocolli specifici che possono essere intesi anche come elementi del sistema a presidio della commissione dei reati in oggetto.

In esso, oltre ai principi generali, sono identificati i principali attori del sistema (es. Titolare del trattamento dei dati personali, Amministratore di sistema, custode delle password) con relativi compiti e responsabilità, ivi inclusi gli aspetti fondamentali da garantire (es. autenticazione informatica, procedure di gestione delle credenziali di autenticazione e per la custodia di copie di back up, protezione accessi esterni). Sono poi definite le banche dati e i trattamenti effettuati sui dati, viene formalizzata l'analisi dei rischi e definite le misure minime e idonee di sicurezza (es. accesso ai locali e ai server).


I Destinatari sono:

- Tutti coloro i quali hanno accesso ad un computer dell'Ente e/o hanno accesso a internet

I Destinatari devono rispettare le seguenti regole:

 <p>Fondazione Don Carlo Zanoncello-O.N.L.U.S. Via G. Matteotti 2/a 24054 Calcio (BG)</p>	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO Ai sensi del D.lgs. 231/2001</p>	Edizione n.1 del 12/12/2014 Rev. 8 del 27.03.2024
		Pagina 69 di 101

- E' vietato l'utilizzo di ogni strumento informatico assegnato (es. personal computer fissi o portatili) per finalità estranee a quelle lavorative;
- Cercare di accedere a sistemi informativi altrui con l'obiettivo di:
 - a) Carpire abusivamente informazioni contenute nei suddetti sistemi informativi;
 - b) Danneggiare, distruggere dati contenuti nei suddetti sistemi informativi;
 - c) Utilizzare abusivamente codici d'accesso a sistemi informatici e telematici nonché procedere alla diffusione degli stessi;
- E' vietato modificare, alterare o distruggere documenti informatici sugli applicativi dell'Ente e in particolare i documenti che potrebbero avere rilevanza probatoria in ambito giudiziario;
- E' vietato lasciare il proprio personal computer sbloccato e incustodito;
- E' vietato rivelare a terzi non autorizzati i propri codici di accesso (nome utente e password) alla rete aziendale;
- E' vietato detenere o diffondere abusivamente codici di accesso a sistemi informatici o telematici di terzi o di enti pubblici;
- E' vietato intercettare, impedire o interrompere illecitamente comunicazioni informatiche o telematiche;
- E' vietato utilizzare in modo improprio gli strumenti di firma digitale assegnati;
- E' vietato entrare nella rete aziendale e nei programmi con un codice d'identificazione utente diverso da quello assegnato;
- E' vietato installare programmi diversi da quelli autorizzati;
- E' vietato accedere ad aree riservate senza idonea autorizzazione, temporanea permanente;
- E' vietato aggirare o tentare di aggirare i meccanismi di sicurezza aziendali;
- E' vietato installare, duplicare o diffondere a terzi programmi (software) senza essere in possesso di idonea licenza;
- I fornitori di servizi in materia di informatica devono rispettare i principi e le regole sopra esposte. I contratti relativi a questi servizi devono prevedere tra le clausole standard anche conoscenza ed accettazione del Codice etico e del Modello Organizzativo 231.

 <p>Fondazione Don Carlo Zanoncello-O.N.L.U.S. Via G. Matteotti 2/a 24054 Calcio (BG)</p>	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO Ai sensi del D.lgs. 231/2001</p>	Edizione n.1 del 12/12/2014 Rev. 8 del 27.03.2024
		Pagina 70 di 101

Allegato E

REATI AMBIENTALI

1. Elenco dei Reati

Reati previsti dal codice penale

1.1 Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animale o vegetale selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)

Chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori da casi consentiti, distrugge o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

1.2 Danneggiamento di habitat art. 733-bis c.p.)

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.


Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale, per 'habitat all'interno di un sito protetto' si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'art. 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 79/409/CE o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

Reati previsti dal Codice Ambientale D.Lgs 152/06

1.3 Inquinamento idrico (art.137)

-Scarico non autorizzato- 137 1 e 2.

Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione,

 <p>Fondazione Don Carlo Zanoncello-O.N.L.U.S. Via G. Matteotti 2/a 24054 Calcio (BG)</p>	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO Ai sensi del D.lgs. 231/2001</p>	Edizione n.1 del 12/12/2014 Rev. 8 del 27.03.2024
		Pagina 71 di 101

oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto due mesi a due anni o con l'ammenda da 1.500 euro a 10.000 euro. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro.

-Scarico acque reflue industriali- 137 comma 3

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1 e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

-Scarico acque reflue industriali- 137 comma 5


Chiunque, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure superi i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

- Violazione divieti di scarico- 137 comma 11

Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

-Scarico in mare- comma 13

Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

 <p>Fondazione Don Carlo Zanoncello-O.N.L.U.S. Via G. Matteotti 2/a 24054 Calcio (BG)</p>	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO Ai sensi del D.lgs. 231/2001</p>	<p>Edizione n.1 del 12/12/2014 Rev. 8 del 27.03.2024 Pagina 72 di 101</p>
--	--	---

1.4 Gestione di rifiuti non autorizzati (art.256)

-Raccolta...- 256 comma 1

Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

- a) Con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
- b) Con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero, li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

- Discarica non autorizzata- 256 comma 3

Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

-Miscelazione rifiuti- 256 comma 5


Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

-Deposito temporaneo rifiuti sanitari- 256 comma 6

Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

1.5 Siti contaminati (art.257)

Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto

 <p>Fondazione Don Carlo Zanoncello-O.N.L.U.S. Via G. Matteotti 2/a 24054 Calcio (BG)</p>	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO Ai sensi del D.lgs. 231/2001</p>	Edizione n.1 del 12/12/2014 Rev. 8 del 27.03.2024
		Pagina 73 di 101

da sei mesi ad un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

1.6 Falsificazioni e utilizzo di certificati di analisi di rifiuti falsi (art.258 e 260 bis)

- Certificato di analisi falso-258 comma 4.

Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero, indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

- Certificato di analisi falso in SISTRI-260-bis comma 6.


Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito di sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

- Trasporto senza copia SISTRI-260-bis comma 7.

Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI- AREA MOVIMENTAZIONE- e ove, necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

- Trasporto rifiuti con copia cartacea-260-bis comma 8.

Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

 <p>Fondazione Don Carlo Zanoncello-O.N.L.U.S. Via G. Matteotti 2/a 24054 Calcio (BG)</p>	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO Ai sensi del D.lgs. 231/2001</p>	<p>Edizione n.1 del 12/12/2014 Rev. 8 del 27.03.2024 Pagina 74 di 101</p>
--	--	---

1.7 Traffico illecito di rifiuti (art.259 e 260)

- Traffico illecito-259 comma 1.

Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993 n. 259 o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettera a), b),c),d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da 1.550 euro a 26.000 euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

- Traffico illecito organizzato-260 comma 1.

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

- Traffico illecito organizzato-260 comma 2.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

1.8 Inquinamento atmosferico (art.279)


- Emissione oltre i valori-279 comma 5.

Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

1.9 Reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992,n. 150 in materia di commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione di animali pericolosi (L. 150/92 art. 1, art. 2,art. 3-bis, art. 6)

Chiunque in violazione di quanto previsto dal Decreto del Ministro del commercio con l'estero del 31 dicembre 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 5 marzo 1984, importa, esporta, o riesporta, sotto qualsiasi regime doganale, vende, espone per la vendita, detiene per la vendita, offre in vendita, trasporta, anche per conto terzi, o comunque detiene esemplari di specie indicate nell'allegato A, appendice L, e nell'allegato C, parte 1, del regolamento (CEE) numero 3.626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, è punito con le seguenti sanzioni:

- a) arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da lire quindicimilioni a lire duecentomilioni;*
- b) in caso di recidiva, arresto da tre mesi a due anni o ammenda da lire quindicimilioni o sei volte il valore degli animali, piante, loro parti o prodotti derivati oggetto della violazione. Se trattasi di impresa commerciale alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di*

 <p>Fondazione Don Carlo Zanoncello-O.N.L.U.S. Via G. Matteotti 2/a 24054 Calcio (BG)</p>	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO Ai sensi del D.lgs. 231/2001</p>	Edizione n.1 del 12/12/2014 Rev. 8 del 27.03.2024
		Pagina 75 di 101

sei mesi ad un massimo di diciotto mesi. L'importazione di oggetti ad uso personale o domestico relativi a specie indicate nel comma 1, effettuata senza la presentazione della prevista documentazione CITES emessa dallo Stato estero ove l'oggetto è stato acquistato è punito con la sanzione amministrativa da lire tremilioni a lire diciottomilioni. Gli oggetti importati illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato.

Reati previsti dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549 in materia di ozono stratosferico e dell'ambiente

1.10 inquinamento dell'ozono(art. 3 L. 28/12/93 n. 549)

1. La produzione, il consumo, l'importazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A, allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedono l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.


3. Con decreto del ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono, altresì, individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma.

La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.

4.L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

5.Le imprese che intendono cessare la produzione e la utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti, possono concludere apposti accordi di programma con il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'art. 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

6.Chiunque, violi le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o

 <p>Fondazione Don Carlo Zanoncello-O.N.L.U.S. Via G. Matteotti 2/a 24054 Calcio (BG)</p>	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO Ai sensi del D.lgs. 231/2001</p>	<p>Edizione n.1 del 12/12/2014 Rev. 8 del 27.03.2024 Pagina 76 di 101</p>
--	--	---

commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna, consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

Reati previsti dal D.Lgs 6 novembre 2007 n. 202 in materia di inquinamento dell'ambiente marino provocato da navi

1.11 Sversamento doloso in mare (D.lgs.202/07 art.8)

1.Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, bollente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

2.Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

3.Il danno si considera di particolare gravità, quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

1.12 Sversamento colposo in mare (D.Lgs.202/07 art.9)

1.Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.


2.Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

3.Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

2. Aree a rischio

L'attività dell'Ente si svolge, prevalentemente, in strutture di carattere socio-sanitario o socio assistenziale ove si producono quantità consistenti di rifiuti sia di tipo 'urbano' che di tipo 'speciale' attinenti all'attività di cura e/o alla somministrazione di farmaci e medicinali.

In tale ambito i reati ambientali hanno pertanto normali possibilità di accadimento.

 <p>Fondazione Don Carlo Zanoncello-O.N.L.U.S. Via G. Matteotti 2/a 24054 Calcio (BG)</p>	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO Ai sensi del D.lgs. 231/2001</p>	Edizione n.1 del 12/12/2014 Rev. 8 del 27.03.2024
		Pagina 77 di 101

Sono interessati tutti i settori o uffici dell'Ente preposti all'erogazione delle attività istituzionali, comprendenti sia quelli di carattere propriamente socio-sanitario o socio-assistenziale sia anche quelli amministrativi per gli adempimenti connessi al rispetto delle norme relative alla gestione di rifiuti prodotti. I rifiuti sanitari, disciplinati dal D.P.R. 254/2003, si suddividono nelle seguenti tipologie:

- a. Non pericolosi;
- b. Assimilati agli urbani;
- c. Pericolosi non a rischio infettivo;
- d. Pericolosi a rischio infettivo;
- e. Che richiedono particolari sistemi di gestione

Per ciascuna categoria vanno osservate particolari modalità di gestione e trattamento dalla produzione allo smaltimento.


3. Regole di comportamento

Si richiamano i principi del Codice etico, in particolare quanto disposto nel capitolo 'Rapporti con l'ambiente'

I Destinatari sono tutti coloro che sono coinvolti nelle varie fasi di produzione, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti.


I destinatari devono osservare le seguenti regole:

- Classificare il rifiuto in base alla pericolosità;
- Individuare e apporre sui raccoglitori il codice di identificazione CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti), indicando il reparto che ha prodotto il rifiuto e la data di chiusura del contenitore, che va posizionato nel deposito temporaneo;
- Realizzare il deposito temporaneo secondo i requisiti di cui all'art. 183 D.Lgs. 152/06;
- Rispettare le disposizioni relative ai requisiti tecnici e qualitativi (limiti per alcune sostanze pericolose, stoccaggio per tipi omogenei di rifiuti, rispetto norme tecniche di stoccaggio, rispetto norme imballaggio ed etichettatura);
- Rispettare le disposizioni relative ai requisiti temporali (termini di permanenza diversificati per tipologia di rifiuto e quantità);
- Compilare correttamente il FIR (Formulario Identificazione Rifiuti) (art. 193);
- Organizzare la raccolta dei rifiuti prodotti, a livello di singola U.O. o reparto, differenziando tra rifiuti normali e rifiuti speciali;
- Organizzare la raccolta differenziata (per tipologia di rifiuto prodotto: carta, vetro, plastica, umido) dei rifiuti classificati come normali ed assimilabili ai rifiuti urbani e la

 <p>Fondazione Don Carlo Zanoncello-O.N.L.U.S. Via G. Matteotti 2/a 24054 Calcio (BG)</p>	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO Ai sensi del D.lgs. 231/2001</p>	<p>Edizione n.1 del 12/12/2014 Rev. 8 del 27.03.2024 Pagina 78 di 101</p>
--	--	---

raccolta separata dei rifiuti speciali con classificazione e separazione fra gli stessi tra quelli pericolosi e fra questi, dei rifiuti a rischio infettivo;

- Individuare il deposito temporaneo per categorie omogenee di rifiuti, con contenitori idonei a seconda della diversa tipologia degli stessi ed in luoghi o locali idonei, protetti, adeguatamente contrassegnati ed accessibili ai soli addetti ai lavori;
- Movimentare i rifiuti dal deposito temporaneo alle aree attrezzate, per mezzo di personale informato dei rischi, e fornito di idonei mezzi di protezione in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
- Tenere il formulario di identificazione dei rifiuti e del sistema informatico di tracciabilità degli stessi (SISTRI) che deve accompagnare i rifiuti durante il trasporto, effettuato da ditte specializzate, per il loro smaltimento e deve essere conservato per il periodo previsto dal D.Lgs 22/97;
- Tenere i registri di carico e scarico dei rifiuti in modo appropriato e con le necessarie vidimazioni;
- Evitare la miscelazione dei rifiuti pericolosi;
- Verificare scrupolosamente l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali dei trasportatori (art. 183) e la validità delle autorizzazioni dei Gestori;
- I fornitori di servizi in materia di gestione rifiuti devono rispettare i principi e le regole esposte. I contratti relativi a questi devono prevedere tra le clausole standard anche conoscenza ed accettazione del Codice Etico e del Modello Organizzativo 231;

 <p>Fondazione Don Carlo Zanoncello-O.N.L.U.S. Via G. Matteotti 2/a 24054 Calcio (BG)</p>	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO Ai sensi del D.lgs. 231/2001</p>	Edizione n.1 del 12/12/2014 Rev. 8 del 27.03.2024
		Pagina 79 di 101

Allegato G

REATI ANTI RICICLAGGIO E RICETTAZIONE

1. Elenco dei Reati

1.1 Ricettazione (Art. 648 c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s'intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile.

Il reato ha lo scopo di impedire il perpetrarsi della lesione di interessi patrimoniali iniziata con la consumazione del reato principale. Ulteriore obiettivo della incriminazione consiste nell'evitare la commissione dei reati principali, come conseguenza dei limiti posti alla circolazione dei beni provenienti dai reati medesimi. Per acquisto si intende l'effetto di un'attività negoziale, a titolo gratuito od oneroso, mediante la quale l'agente consegue il possesso del bene.

1.2 Riciclaggio (Art. 648 bis c.p.)


Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilito la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Lo scopo del reato di riciclaggio è quello di impedire che gli autori dei reati possono far fruttare i capitali illegalmente acquisiti, rimettendoli in circolazione come capitali ormai puliti e perciò investibili anche in attività economiche produttive lecite.

Per sostituzione si intende la condotta consistente nel rimpiazzare il denaro, i beni o le altre utilità di provenienza illecita con valori diversi. Il trasferimento consiste nella condotta tendente a ripulire il

 <p>Fondazione Don Carlo Zanoncello-O.N.L.U.S. Via G. Matteotti 2/a 24054 Calcio (BG)</p>	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO Ai sensi del D.lgs. 231/2001</p>	Edizione n.1 del 12/12/2014
		Rev. 8 del 27.03.2024
		Pagina 80 di 101

denaro, i beni o le altre utilità mediante il compimento di atti negoziali.

1.3 Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art. 648 ter c.p.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie, denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1032 a euro 15493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Il reato in esame persegue un duplice scopo. Mentre in un primo momento occorre impedire che il cd 'denaro sporco', frutto dell'illecita accumulazione, venga trasformato in 'denaro pulito', in una seconda fase è necessario fare in modo che il capitale, seppur così ripulito dal vizio di origine, non possa trovare un legittimo impiego.

La condotta incriminata consiste nell'impiego dei capitali di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie. Impiegare significa usare comunque, ossia un utilizzo per qualsiasi scopo. Tuttavia considerato che il fine ultimo perseguito dal legislatore consiste nell'impedire il turbamento del sistema economico e dell'equilibrio concorrenziale attraverso l'utilizzo di capitali illeciti reperibili a costi inferiori rispetto a quelli leciti, si ritiene che per impiegare debba intendersi in realtà investire.

2. Aree a rischio

Le attività aziendali esposte a rischio anche per questa tipologia di reato sono diverse, anche se maggiore attenzione dovrà essere rivolta ai settori amministrativo-finanziario.


3. Regole di comportamento

Si richiamano i principi di legalità e rispetto delle leggi contenute nel Codice Etico, oltre a quanto stabilito nella parte generale del capitolo 'Rapporti con l'esterno'.


I Destinatari sono tutti coloro che operano nell'area amministrativa, in particolare l'area acquisti, la tesoreria e la finanza dispositiva.

Essi devono osservare le seguenti regole:

-Nell'espletamento delle attività dell'Ente, è espressamente vietato intrattenere rapporti con persone fisiche o giuridiche di cui si abbia notizia che possano esercitare attività criminali, quali ad esempio, quelle dedite alla attività di ricettazione, riciclaggio o che impieghino denaro o beni provenienti da attività illecite;

 <p>Fondazione Don Carlo Zanoncello-O.N.L.U.S. Via G. Matteotti 2/a 24054 Calcio (BG)</p>	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO Ai sensi del D.lgs. 231/2001</p>	Edizione n.1 del 12/12/2014 Rev. 8 del 27.03.2024
		Pagina 81 di 101

-E' vietato effettuare operazioni per contanti per transazioni uguali o superiori a € 1.000,00 (mille/00).
Inoltre chi esegue le movimentazioni finanziarie per contanti deve essere formalmente delegato.

 <p>Fondazione Don Carlo Zanoncello-O.N.L.U.S. Via G. Matteotti 2/a 24054 Calcio (BG)</p>	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO Ai sensi del D.lgs. 231/2001</p>	Edizione n.1 del 12/12/2014 Rev. 8 del 27.03.2024
		Pagina 82 di 101

Allegato H

REATI PER LA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE

1. Elenco dei Reati

1.1 Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (Art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett. a) bis)

Salvo quanto disposto dall'art. 171 e dell'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;


Il reato si concretizza con la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera di ingegno protetta o di parte di essa. La norma tutela l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera, che potrebbe vedere frustrate le proprie aspettative di guadagno in caso di libera circolazione della propria opera di rete.

1.2 Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, l. 633/1941 comma 3)

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

Il reato si concretizza ove le condotte sopra menzionate se commesse su una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

1.3 Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis l. 633/1941 comma 1)

 <p>Fondazione Don Carlo Zanoncello-O.N.L.U.S. Via G. Matteotti 2/a 24054 Calcio (BG)</p>	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO Ai sensi del D.lgs. 231/2001</p>	Edizione n.1 del 12/12/2014 Rev. 8 del 27.03.2024
		Pagina 83 di 101


Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Il reato si concretizza con la condotta abusiva della duplicazione: il legislatore si è mostrato più rigoroso di quello europeo, che invece riteneva necessaria la punibilità solo di condotte più propriamente finalizzate al commercio. Ad oggi, quindi, è prevista la rilevanza penale di ogni condotta di duplicazione di software che avvenga ai fini di lucro, accezione ben più ampia della preesistente, che prevedeva il necessario dolo specifico di profitto. Va precisato che la disposizione in questione è stata introdotta con l'obiettivo di tutelare penalmente il software. Lo scopo commerciale o imprenditoriale non si realizza con l'uso del programma da parte di un imprenditore, essendo, invece richiesto che chi commetta il fatto eserciti in forma imprenditoriale una delle attività descritte nella norma; si può comunque ritenere integrato questo reato ogni qualvolta, nell'ambito di un'azienda, vengano utilizzati programmi non originali, anche al solo fine, ad esempio, di risparmiare il costo di acquisto dei software originali.

1.4 Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis l. 633/1941 comma 2)

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

In questo comma sono tutelate le banche dati; per esse si intende, stando all'art. 2 della stessa legge, le raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti, sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. L'elemento oggettivo di questo reato consiste nel realizzare, al fine di trarne profitto, una delle seguenti condotte tra loro alternative: riproduzione o trasferimento su altro supporto; distribuzione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca dati in violazione degli artt. 64 quinquies 30 e

 <p>Fondazione Don Carlo Zanoncello-O.N.L.U.S. Via G. Matteotti 2/a 24054 Calcio (BG)</p>	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO Ai sensi del D.lgs. 231/2001</p>	<p>Edizione n.1 del 12/12/2014 Rev. 8 del 27.03.2024 Pagina 84 di 101</p>
--	--	---

64 sexies 31; estrazione o riutilizzazione di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 102 bis 32 e 102 ter 33; distribuzione, vendita o concessione in locazione di una banca di dati. E' sempre pertanto necessario prestare molta attenzione nell'uso di una banca dati e verificare l'uso corretto della sua consultazione.

1.5 Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter l. 633/1941)

E' punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

- a) Abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi, ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;*
- b) Abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie drammatiche, scientifiche, o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;*
- c) Pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);*
- d) Detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge,*



l'apposizione contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;


- e) *In assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;*
- f) *Introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza pagamento del canone dovuto.*
- f-bis) *Fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti, ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater, ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime, conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;*
- h) *Abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.*

E' punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

- a) *Riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;*
- a-bis) *In violazione dell'art. 16, ai fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;*
- b) *Esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da altri connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;*
- c) *Promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1;*

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità;

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

 <p>Fondazione Don Carlo Zanoncello-O.N.L.U.S. Via G. Matteotti 2/a 24054 Calcio (BG)</p>	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO Ai sensi del D.lgs. 231/2001</p>	<p>Edizione n.1 del 12/12/2014 Rev. 8 del 27.03.2024 Pagina 86 di 101</p>
--	--	---

- a. *L'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;*
- b. *La pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;*
- c. *La sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale;*

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

La lunga disposizione tende alla tutela di una serie numerosa di opere dell'ingegno: opere destinate al circuito radiotelevisivo e cinematografico, incorporate in supporti di qualsiasi tipo contenenti fonogrammi e videogrammi di opere musicali, ma anche opere letterarie, scientifiche o didattiche. A restringere l'ambito di applicabilità della disposizione, però, vi sono due requisiti. Il primo è che le condotte siano poste in essere per fare un uso non personale dell'opera dell'ingegno e il secondo è dolo specifico di lucro, necessario per integrare il fatto tipico.


1.6 Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies l. 633/1941)

La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

- a) *Ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione, i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;*
- b) *Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.*

La disposizione in esame è posta a tutela delle funzioni di controllo della SIAE, in un'ottica di tutela anticipata del diritto d'autore. Si tratta pertanto di un reato di ostacolo che si consuma con la mera violazione dell'obbligo. La disposizione estende la pena prevista dal primo comma dell'art. 173 bis ai produttori e agli importatori dei supporti non soggetti al contrassegno SIAE che non comunichino alla SIAE stessa entro trenta giorni dall'importazione o dalla commercializzazione i dati necessari all'univoca identificazione dei supporti medesimi.

1.7 Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via

 <p>Fondazione Don Carlo Zanoncello-O.N.L.U.S. Via G. Matteotti 2/a 24054 Calcio (BG)</p>	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO Ai sensi del D.lgs. 231/2001</p>	Edizione n.1 del 12/12/2014 Rev. 8 del 27.03.2024
		Pagina 87 di 101

etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-òcties l. 633/1941)

Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

La disposizione punisce chi, a fini fraudolenti, pone in vendita, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico o privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato.

2. Aree a rischio

Con riferimento ai reati di violazione della legge sui diritti d'autore in particolare per quanto riguarda il reato di illecita duplicazione di software e quello relativo all'illecito uso di banca dati protetta, risultano esposte a tali rischi tutte le aree ove si usino computer, elaboratori o sia consentito l'accesso a internet.


3. Regole di comportamento

Si richiamano i principi di correttezza e legalità contenuti nel Codice Etico e tutto quanto disposto nel capitolo 'Tutela del Diritto d'autore'. Inoltre si richiamano i principi di controllo e le regole di comportamento poste a presidio del rischio-reato per violazioni ' in materia informatica e trattamento illecito dei dati ' così come elencati e descritti nell'allegato 'D' del presente Modello Organizzativo.

I destinatari sono tutti coloro che utilizzano software, banche dati oppure che gestiscono attività nelle quali si diffondono opere protette dal diritto d'autore.

E' vietato installare software privi di licenza sui computer dell'Ente ovvero utilizzare e/o copiare documenti e materiale protetto da copyright (registrazioni o riproduzioni audiovisive, elettroniche, cartacee o fotografiche) senza l'autorizzazione espressa del detentore.

E' vietato effettuare download illegali o trasmettere a soggetti terzi contenuti protetti dalla normativa sul diritto d'autore.

 <p>Fondazione Don Carlo Zanoncello-O.N.L.U.S. Via G. Matteotti 2/a 24054 Calcio (BG)</p>	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO Ai sensi del D.lgs. 231/2001</p>	Edizione n.1 del 12/12/2014 Rev. 8 del 27.03.2024
		Pagina 88 di 101

Allegato I

REATI CRIMINALITA' ORGANIZZATA E TERRORISMO

1. Elenco dei reati


1.1 Associazione per delinquere (art. 416 c.p.), escluso sesto comma

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

L'associazione si configura con la partecipazione di tre o più persone, anche esterne all'Ente, nell'ambito di un indeterminato programma delittuoso. Il reato è tale per il solo fatto che venga riconosciuta l'associazione, a prescindere dai delitti commessi o tentati.

1.2 Associazioni di tipo mafioso anche straniera (art. 416 bis c.p.)

Chiunque fa parte di un' associazione di tipo mafioso formato da tre o più persone è punito con la reclusione da sette a dodici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti, vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero, al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata, si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni, nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo, sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni,

 <p>Fondazione Don Carlo Zanoncello-O.N.L.U.S. Via G. Matteotti 2/a 24054 Calcio (BG)</p>	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO Ai sensi del D.lgs. 231/2001</p>	Edizione n.1 del 12/12/2014 Rev. 8 del 27.03.2024
		Pagina 89 di 101

comunque localmente denominate anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo, perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

1.3 Associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D.Lgs 286/1998 (art. 416 sesto comma c.p.)


Associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D.Lgs 286/1998. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

1.4 Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.)

La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416 bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416 bis, in cambio della erogazione di denaro.

1.5 Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630c.p.)

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per gli altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Al concorrente che dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a vent'anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro anni a trenta. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma. I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

 <p>Fondazione Don Carlo Zanoncello-O.N.L.U.S. Via G. Matteotti 2/a 24054 Calcio (BG)</p>	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO Ai sensi del D.lgs. 231/2001</p>	Edizione n.1 del 12/12/2014 Rev. 8 del 27.03.2024
		Pagina 90 di 101

1.6 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/1990)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73:

1. Chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni;
2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni;
3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope;
4. Se l'associazione è armata, la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione;

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.


1. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80;
2. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale;
3. Le pene previste dai commi 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti;
4. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

1.7 Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo. (art. 407 co. 2, lett. a) numero 5 c.p.)

Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975.

2. Aree a rischio

Al di fuori dei reati di 'associazione a delinquere', i reati di questo capitolo non hanno una reale

 <p>Fondazione Don Carlo Zanoncello-O.N.L.U.S. Via G. Matteotti 2/a 24054 Calcio (BG)</p>	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO Ai sensi del D.lgs. 231/2001</p>	<p>Edizione n.1 del 12/12/2014 Rev. 8 del 27.03.2024 Pagina 91 di 101</p>
--	--	---

probabilità di accadimento.


Il reato di ‘ associazione a delinquere ‘ ha invece una reale probabilità di accadimento essendo connesso alla probabilità di accadimento degli altri reati.

3. Regole di Comportamento

Si richiamano i principi di legalità e rispetto delle leggi contenuti nel Codice Etico, oltre che a quanto stabilito nella parte generale del capitolo ‘ Rapporti con l’esterno ‘.

I Destinatari sono tutti soggetti che hanno rapporti con l’Ente.

Essi sono tenuti a rispettare i principi contenuti nel Codice Etico e ad agire sempre nel pieno rispetto delle leggi e regolamenti.

 <p>Fondazione Don Carlo Zanoncello-O.N.L.U.S. Via G. Matteotti 2/a 24054 Calcio (BG)</p>	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO Ai sensi del D.lgs. 231/2001</p>	Edizione n.1 del 12/12/2014 Rev. 8 del 27.03.2024
		Pagina 92 di 101

Allegato L

REATI DI FALSO

1. Elenco dei Reati

1.1 Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)

E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.089:

- 1) *Chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;*
- 2) *Chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;*
- 3) *Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;*
- 4) *Chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi la ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.*

1.2 Alterazione di monete (art. 454 c.p.)

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

1.3 Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)


Chiunque fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di mettere in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli ridotte da un terzo alla metà.

1.4 Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

1.5 Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di

 <p>Fondazione Don Carlo Zanoncello-O.N.L.U.S. Via G. Matteotti 2/a 24054 Calcio (BG)</p>	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO Ai sensi del D.lgs. 231/2001</p>	Edizione n.1 del 12/12/2014 Rev. 8 del 27.03.2024
		Pagina 93 di 101

valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale si intendono per 'valori di bollo' la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

1.6 Contraffazione di carta filigranata in uso per la pubblicazione di carte di pubblico credito o valori di bollo (art. 460 c.p.)

Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032.

1.7 Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

1.8 Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)


Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nella alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

1.9 Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e Disegni (art. 473 c.p.)

Chiunque, contraffà o altera i marchi o segni distintivi, nazionali o estere, delle opere dell'ingegno o dei prodotti industriali, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000. Alla stessa pena soggiace chi contraffà o altera brevetti o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. Le disposizioni precedenti si applicano sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

1.10 Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei delitti preveduti dall'articolo precedente, introduce nel territorio dello Stato per farne commercio, detiene per vendere, o pone in vendita, o mette altrimenti

 <p>Fondazione Don Carlo Zanoncello-O.N.L.U.S. Via G. Matteotti 2/a 24054 Calcio (BG)</p>	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO Ai sensi del D.lgs. 231/2001</p>	Edizione n.1 del 12/12/2014 Rev. 8 del 27.03.2024
		Pagina 94 di 101

in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con marchi o segni distintivi nazionali o esteri, contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 20.000. Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

2. Aree a rischio

I reati di questo capitolo hanno una probabilità di accadimento quasi nulla.

Solo il reato di ' Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede ' ha seppur ridottissima probabilità di accadimento.

Il rischio è concesso alla spendita di monete falsificate che si siano comunque ricevute in buona fede, ed è estremamente raro in quanto quasi tutta la movimentazione dei flussi finanziari avviene tramite le canoniche operazioni bancarie o postali su conto corrente.

Inoltre tali operazioni possono essere eseguite solo dal personale all'uopo incaricato con apposita delega.

4. Regole di Comportamento


Si richiamano i principi di legalità e rispetto delle leggi contenuti nel Codice Etico

I Destinatari sono:

- L'Organo dirigente
- Il Responsabile della Tesoreria

I Destinatari devono osservare le seguenti regole:

Verificare la regolarità della moneta e dei titoli ricevuti quando procedono a pagamenti ed incassi. In ogni caso di possibile dubbio, dovranno procedere alle verifiche e/o denunce del caso.

 <p>Fondazione Don Carlo Zanoncello-O.N.L.U.S. Via G. Matteotti 2/a 24054 Calcio (BG)</p>	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO Ai sensi del D.lgs. 231/2001</p>	Edizione n.1 del 12/12/2014 Rev. 8 del 27.03.2024
		Pagina 95 di 101

Allegato N

REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE

1. Elenco dei Reati

1.1 Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)


Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 15.493 a € 154.937. Salvo il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a € 5.164. Nel caso in cui il fatto al secondo comma sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni. Se l'autore del fatto di cui al secondo comma è persona minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi.

1.2 Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)

Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 25.822 a € 258.228. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cento milioni. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 1.549 a € 5.164. Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

1.3 Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dell'art. 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a € 1.549. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

 <p>Fondazione Don Carlo Zanoncello-O.N.L.U.S. Via G. Matteotti 2/a 24054 Calcio (BG)</p>	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO Ai sensi del D.lgs. 231/2001</p>	<p>Edizione n.1 del 12/12/2014 Rev. 8 del 27.03.2024 Pagina 96 di 101</p>
--	--	---

1.4 Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.)

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.

1.5 Pornografia virtuale (art. 600-quater 1 c.p.)

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

1.6 Tratta di persone (art. 601 c.p.)

Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al comma primo del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.


1.7 Acquisto o alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni. La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

1.8 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali,

 <p>Fondazione Don Carlo Zanoncello-O.N.L.U.S. Via G. Matteotti 2/a 24054 Calcio (BG)</p>	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO Ai sensi del D.lgs. 231/2001</p>	<p>Edizione n.1 del 12/12/2014 Rev. 8 del 27.03.2024 Pagina 97 di 101</p>
--	--	---

lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità. La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

2. Aree a rischio

Non vi sono aree a rischio.

3. Regole di comportamento


Si rinvia ai principi di legalità e rispetto delle leggi contenuti nel Codice etico, oltre che a quanto stabilito nella parte generale del capitolo 'Rapporti con l'esterno'.

I Destinatari sono:

- Il Direttore sanitario*
- Il personale sanitario che accede agli ambulatori*

I destinatari sono tenuti a rispettare le seguenti regole:

E' vietato eseguire, in assenza di esigenze terapeutiche, la mutilazione di organi genitali femminili

 <p>Fondazione Don Carlo Zanoncello-O.N.L.U.S. Via G. Matteotti 2/a 24054 Calcio (BG)</p>	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO Ai sensi del D.lgs. 231/2001</p>	Edizione n.1 del 12/12/2014 Rev. 8 del 27.03.2024
		Pagina 98 di 101

Allegato Q

REATI DI INTRALCIO ALLA GIUSTIZIA

1. Elenco dei Reati

1.1 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

Fatto salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di alta utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

2. Aree a rischio

Con riferimento al reato di 'induzione a non rendere dichiarazioni/ a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria', il rischio è connesso alla circostanza che chiunque (amministratori, dirigenti, personale subordinato, collaboratori, consulenti o fornitori), chiamato dall'Autorità Giudiziaria a collaborare nel contesto di un'attività ispettiva o chiamato a testimoniare in procedimento giudiziario, esponga i fatti con dichiarazioni non veritiere o non trasparenti e complete, cercando in qualche modo di agevolare l'ente.

3. Regole di Comportamento


Si invia al principio di legalità e rispetto delle leggi contenuti nel Codice Etico.

I Destinatari sono:


Tutti coloro che operano per conto dell'Ente

I destinatari sono tenuti ad osservare le seguenti regole:

- Collaborare attivamente con l'Autorità giudiziaria, esponendo i fatti con dichiarazioni veritiere, trasparenti e complete, senza reticenze;
- Comunicare senza ritardo all'Organo Dirigente e all'OdV la notizia di qualsiasi atto, citazione a testimoniare in procedimento giudiziario che li coinvolga per fatti relativi alle attività dell'Ente;

 <p>Fondazione Don Carlo Zanoncello-O.N.L.U.S. Via G. Matteotti 2/a 24054 Calcio (BG)</p>	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO Ai sensi del D.lgs. 231/2001</p>	<p>Edizione n.1 del 12/12/2014 Rev. 8 del 27.03.2024 Pagina 99 di 101</p>
--	--	---

-Rifiutare qualsiasi offerta o promessa di danaro o altra utilità, ricevuta al fine di non dire la verità su fatti e circostanze relative a procedimenti giudiziari.

 <p>Fondazione Don Carlo Zanoncello-O.N.L.U.S. Via G. Matteotti 2/a 24054 Calcio (BG)</p>	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO Ai sensi del D.lgs. 231/2001</p>	<p>Edizione n.1 del 12/12/2014 Rev. 8 del 27.03.2024 Pagina 100 di 101</p>
--	--	--

Allegato R

REATI PER IMPIEGO IRREGOLARE DI CITTADINI DI PAESI TERZI

1. Elenco dei Reati

1.1 Impiego di cittadini di paesi terzi il cui permesso di soggiorno è irregolare (D.Lgs 16 luglio 2012 n. 109)

12. Il Datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.

12-bis. Le pene per il fatto previsto al comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:


- Se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- Se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- Se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale

Il reato si concretizza con l'occupazione di un lavoratore straniero privo di permesso di soggiorno, oppure scaduto o non rinnovato o revocato o annullato in numero superiore a tre unità, o minori in età non lavorativa o lavoranti in condizione di sfruttamento.

Il legislatore ha voluto colpire tutti quei casi in cui l'impiego irregolare di cittadini provenienti da paesi terzi non lascia dubbi circa la volontà criminale dell'Ente. La circostanza che l'impiego di tale personale privo di permesso di soggiorno, oppure scaduto o non rinnovato o revocato o annullato sia di numero superiore a tre unità, o minori in età non lavorativa o lavoranti in condizione di sfruttamento esclude ogni possibile caso di errore o svista nella procedura di assunzione.

2. Aree a rischio

L'area operativa entro la quale potrebbe realizzarsi questo reato è sicuramente l'Ufficio Personale. La fattispecie di reato infatti si realizza in quanto l'Ente impieghi del personale privo di permesso di soggiorno, oppure con tale documento scaduto o non rinnovato o revocato o annullato sia di numero superiore a tre unità, o relativo a soggetti minori in età non lavorativa o a lavoranti in condizione di particolare sfruttamento. L'ufficio personale dell'Ente esegue le procedure di assunzione ponendo la massima attenzione alle condizioni necessarie al fine di espletare pratiche di assunzione corrette e a norma delle disposizioni vigenti. Se da un lato non si può escludere a priori che venga occupato un

 <p>Fondazione Don Carlo Zanoncello-O.N.L.U.S. Via G. Matteotti 2/a 24054 Calcio (BG)</p>	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO Ai sensi del D.lgs. 231/2001</p>	Edizione n.1 del 12/12/2014 Rev. 8 del 27.03.2024
		Pagina 101 di 101

lavoratore con permesso di soggiorno che risulti poi revocato o annullato, è anche vero che sarebbe assai improbabile che tale svista riguardi più di tre lavoratori, o che gli stessi siano minori in età non lavorativa o in condizioni di particolare sfruttamento. Questa considerazione varrebbe a ridurre la probabilità di accadimento del reato in oggetto. Tuttavia occorre considerare che la norma incriminatrice punisce colui il quale ' occupa alle proprie dipendenze ', condotta che fa riferimento all'occupazione lavorativa e che può realizzarsi con l'assunzione, ma non soltanto con essa. Infatti secondo un consolidato orientamento della Corte di Cassazione la norma penale punisce sia chi procede all'assunzione della manodopera in situazione di illegalità, sia che tale manodopera comunque occupi alle sue dipendenze. La Suprema Corte valuta di più l'effettivo svolgimento del lavoro piuttosto che il momento formale dell'assunzione. Per motivi sopra esposti se risulta assai improbabile che il reato possa realizzarsi per una azione od omissione dell'Ufficio Personale dell'Ente, non è da escludersi che tale fattispecie potrebbe concretizzarsi nell'area giuridica di imprese terze che operano all'interno dell'Ente per eseguire lavori di appalto o servizi e che adempiono i loro obblighi al di fuori di ogni contatto con l'Ente e che occupando personale irregolare, questo sia poi attribuito alla responsabilità dell'Ente. L'aver ' esternalizzato ' un servizio a prezzi vantaggiosi al fine di mantenere la gestione entro i sani parametri di economicità e pareggio di bilancio, potrebbe essere una circostanza probante l'interesse e vantaggio per l'Ente. Si ritiene pertanto di dover intervenire su tale rischio seppur a bassa probabilità di accadimento.

3. Regole di Comportamento

Si richiamano i principi di legalità e rispetto delle leggi contenuti nel Codice Etico.

I Destinatari sono:

- L'ufficio Personale;
- L'Ufficio Acquisti;

I Destinatari sono tenuti al rispetto delle seguenti regole:

- Devono controllare con adeguata attenzione la regolarità del permesso di soggiorno del personale assunto o da assumersi, esponendo eventualmente i casi dubbi e particolari al competente servizio legale affinché si eviti la commissione del reato;
- Devono vigilare che le imprese appaltanti o comunque operanti all'interno dell'ente non operino con personale irregolare nelle situazioni sopra esposte.

